*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 140° — Numero 177**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 30 luglio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

# SOMMARIO

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 145**

**Ministero della sanità**

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1999

**Attuazione della raccomandazione della commissione del 22 dicembre 1998, n. 1999/26/CE, relativa ad un programma coordinato di controllo ufficiale dei prodotti alimentari per l'anno 1999.**

**99A6307**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 146/L**

**Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla proteozione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole», corredato delle relative note.**

**99A6464**

**SUPPLEMENTI STRAORDINARI**

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Situazione del bilancio dello Stato al 31 dicembre 1998.**

**99A6459**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1999, n. **247.**

**Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, in materia di conferimento delle ricompense al personale della Polizia di Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della Pubblica sicurezza;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, con il quale è stato approvato il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Ritenuta l'esigenza di conferire maggiore snellezza, celerità ed efficacia alle procedure per il conferimento delle ricompense disciplinate nel titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, e di individuare univoci e più rigorosi criteri per la formulazione e la valutazione delle relative proposte;

Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il titolo IX del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, è sostituito dal seguente:

«TITOLO IX

RICOMPENSE

*Capo I*

TIPOLOGIE DI RICOMPENSE E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO

Art. 66 *(Tipologie di ricompense).* — 1. Agli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato possono essere conferite le seguenti ricompense:

*a)* onorificenze;

*b)* ricompense al valor militare;

*c)* ricompense al valor civile;

*d)* ricompense al merito civile;

*e)* ricompense per meriti straordinari e speciali;

*f)* ricompense per lodevole comportamento;

*g)* riconoscimenti per anzianità di servizio;

*h)* riconoscimenti al merito di servizio.

Art. 67 *(Ricompense al valor militare, civile, al merito civile e onoreficenze).* — 1. Le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile sono proposte ed attribuite al personale della Polizia di Stato secondo la normativa vigente in materia.

2. Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze, anche da parte di Stati esteri e organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.

Art. 68 *(Distintivi d'onore e di specialità).* — 1. Al personale della Polizia di Stato possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialità.

2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede all'individuazione dei suddetti distintivi e a fissare i criteri per l'attribuzione degli stessi.

Art. 69 *(Criteri per il conferimento dei riconoscimenti).* — 1. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri per il conferimento dei riconoscimenti per anzianità di servizio e per merito di servizio, nonché le caratteristiche dei segni distintivi di tali riconoscimenti.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale della Polizia di Stato all'atto del collocamento a riposo.

Art. 70 *(Ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).* — 1. Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono:

*a)* promozione per merito straordinario;

*b)* encomio solenne.

2. Le ricompense per lodevole comportamento sono:

*a)* encomio;

*b)* lode;

*c)* premio in denaro;

*d)* compiacimento.

Art. 71 *(Annotazioni matricolari).* — 1. Il conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialità è annotato sullo stato matricolare, con esclusione della nota di compiacimento e del provvedimento con cui è attribuito il premio in denaro, che sono comunque inseriti nel fascicolo personale e valutati ai fini della compilazione del rapporto informativo.

2. Al personale della Polizia di Stato è rilasciato un attestato del conferimento delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialità attribuiti ai sensi del presente regolamento.

3. La vigente normativa regola le modalità e l'uso dei corrispondenti nastrini e medaglie.

Art. 72 *(Disposizioni comuni in materia di ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).* — 1. Le ricompense di cui all'articolo 70 sono conferite in relazione ad uno specifico evento, per comportamenti caratterizzati da eccezionalità e specialità, avuto riguardo alla qualifica rivestita e alle funzioni esercitate dal personale interessato e tenuto conto del risultato conseguito, nonché delle particolari condizioni di tempo e di luogo che hanno eventualmente connotato l'attività svolta.

2. Le ricompense di cui all'articolo 70 non sono cumulabili tra loro.

Art. 73 *(Requisiti per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali).* — 1. La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario è conferita ai sensi degli articoli 71 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, l'encomio solenne è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di Polizia giudiziaria e di soccorso pubblico al personale che, offrendo un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.

Art. 74 *(Requisiti per il conferimento delle ricompense per lodevole comportamento).* — 1. Le ricompense per lodevole comportamento sono conferite in relazione ad eventi connessi all'espletamento di segnalate attività d'istituto.

2. L'encomio è conferito al personale che, fornendo un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o attività istituzionale, abbia dimostrato di possedere spiccate qualità professionali.

3. La lode è conferita al personale che, distintosi per applicazione, impegno e capacità tecnico-professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nell'espletamento dei compiti d'istituto.

4. Il premio in denaro è conferito, nei limiti dei fondi annualmente stanziati, al personale che, distintosi per capacità ed impegno, abbia contribuito al conseguimento di risultati meritevoli di segnalazione.

5. Il compiacimento è formulato al personale distintosi per il lodevole espletamento del servizio.

Art. 75 *(Gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro").* — 1. Al personale appartenente ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" di cui all'articolo 77 le ricompense indicate nell'articolo 70 possono essere conferite anche in relazione a risultati di particolare rilievo, conseguiti in occasione della partecipazione a manifestazioni sportive.

*Capo II*

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DELLE RICOMPENSE PER MERITI STRAORDINARI E SPECIALI E PER LODEVOLE COMPORTAMENTO.

Art. 75-*bis (Proposte per le ricompense per meriti straordinari e speciali e per lodevole comportamento).* — 1. Le proposte per il conferimento della promozione per merito straordinario e dell'encomio solenne sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello equiparato.

2. Le proposte per il conferimento dell'encomio e della lode sono formulate dal questore della provincia in cui presta servizio il personale interessato, su rapporto del dirigente dell'ufficio o reparto e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, del direttore del servizio o ufficio di livello equiparato.

3. Le proposte per il conferimento del premio in denaro sono formulate dal dirigente dell'ufficio, di livello non inferiore a quello direttivo, da cui il personale direttamente dipende e, per il personale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, dal direttore della divisione o ufficio di livello equiparato.

4. Le proposte di cui ai commi 2 e 3, qualora riguardino personale in servizio presso province diverse, sono formulate dal questore della provincia in cui sono avvenuti i fatti.

5. Le proposte per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali, dell'encomio e della lode a personale appartenente ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 75, sono formulate dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

6. Alla proposta, recante la descrizione dell'evento e corredata da tutti i documenti necessari per un'esatta valutazione del merito, è allegata, per ciascun dipendente interessato, una scheda nominativa le cui caratteristiche, in relazione a ciascuna tipologia di ricompensa, sono determinate con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza.

7. La proposta deve essere formulata tempestivamente e, comunque, non oltre tre mesi dalla conclusione dell'operazione, servizio o attività cui la stessa si riferisce, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

8. Il termine di sei mesi previsto dall'articolo 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applica anche nel caso in cui l'evento riguardi una pluralità di dipendenti e, per almeno uno di questi, sia formulata la proposta di conferimento della promozione per merito straordinario.

9. La proposta non può essere oggetto di integrazioni, salvo che sopravvengano o siano conosciuti successivamente fatti nuovi suscettibili di incidere sulla definizione del procedimento.

Art. 75-*ter (Procedure per il conferimento delle ricompense per meriti straordinari e speciali).* — 1. La proposta per la promozione per merito straordinario è sottoposta al preventivo esame della commissione centrale di cui all'articolo 75-*sexies* e successivamente inoltrata agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

2. La proposta di conferimento dell'encomio solenne è inoltrata alla commissione centrale di cui all'articolo 75-*sexies* che, ove ravvisi i presupposti per il conferimento della promozione per merito straordinario, trasmette gli atti, con parere motivato, agli organi di cui agli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

3. Qualora, dall'esame degli atti, la commissione centrale per le ricompense ravvisi i presupposti di una delle ricompense per lodevole comportamento, ne delibera il conferimento.

4. Le ricompense deliberate dalla commissione centrale per le ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con attestato rilasciato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 75-*quater (Procedure per il conferimento dell'encomio e della lode).* — 1. Le proposte di conferimento dell'encomio e della lode sono inoltrate alla commissione periferica per le ricompense di cui all'articolo 75-*septies*, competente per territorio.

2. La commissione periferica per le ricompense, qualora ravvisi i presupposti per il conferimento di una ricompensa per meriti straordinari e speciali, trasmette gli atti, con parere motivato, alla commissione centrale per le ricompense; qualora non ritenga sussistenti i presupposti per il conferimento dell'encomio e della lode, ne dà comunicazione al questore competente che, entro trenta giorni, ha facoltà di attribuire al dipendente il premio in denaro.

3. Qualora i fatti segnalati per l'encomio presentino i requisiti previsti per la lode, la commissione periferica per le ricompense ne delibera il conferimento.

4. Le ricompense deliberate dalla commissione periferica per le ricompense sono conferite, ai sensi dell'articolo 71, comma 2, con attestato rilasciato dal dirigente dell'ufficio ispettivo di cui all'articolo 75-*septies*.

Art. 75-*quinquies (Procedura per il conferimento del premio in denaro e del compiacimento).* — 1. La proposta per il conferimento del premio in denaro è inoltrata al questore della provincia ove il personale presta servizio che, accertata la sussistenza dei requisiti, ne delibera il conferimento, fatta salva la competenza esclusiva della commissione centrale per le ricompense di cui all'articolo 75-*sexies* in ordine all'esame delle proposte concernenti gli appartenenti alle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché tutti coloro che rivestono la qualifica di agente o ufficiale di pubblica sicurezza.

2. I fondi annualmente stanziati per l'erogazione del premio in denaro, sono ripartiti, con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, tra la commissione centrale per le ricompense e le questure, tenuto conto delle dotazioni organiche e degli indici di criminalità di ciascuna provincia.

3. Il provvedimento di cui al comma 2 determina l'entità minima e massima del premio in denaro.

4. Il compiacimento è formulato, in forma scritta, dal responsabile, a livello centrale o periferico, di ciascun ufficio, reparto, settore o unità organica dotata di autonomia funzionale.

5. Il premio in denaro ed il compiacimento a personale appartenente ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" di cui all'articolo 77, ove riguardino i risultati di cui all'articolo 75, sono conferiti dal questore della provincia in cui ha sede il gruppo sportivo di cui fa parte il dipendente interessato.

Art. 75-*sexies (Commissione centrale per le ricompense).* — 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza è istituita, presso la direzione centrale del personale, la commissione centrale per le ricompense, presieduta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e composta da:

*a)* il direttore centrale della polizia criminale;

*b)* il direttore centrale degli affari generali;

*c)* il direttore centrale della polizia di prevenzione;

*d)* il direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale;

*e)* il direttore centrale del personale;

*f)* il direttore centrale per gli istituti di istruzione;

*g)* sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.

2. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

4. La commissione è competente, altresì, ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione delle caserme e degli uffici della Polizia di Stato.

Art. 75-*septies (Commissioni periferiche per le ricompense).* — 1. Con provvedimento del Capo della polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, è istituita, annualmente, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di

bilancio, presso ciascuno degli uffici ispettivi di cui si avvale l'ufficio centrale ispettivo indicato dall'articolo 5, primo comma, lettera *b),* della legge 1° aprile 1981, n. 121, una commissione periferica per le ricompense, presieduta dal dirigente dell'ufficio ispettivo e composta:

*a)* dal questore della provincia del capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo;

*b)* da cinque componenti prescelti dall'amministrazione fra:

1) i questori di una delle altre province in cui si estende la competenza dell'ufficio ispettivo;

2) i dirigenti di ufficio periferico a livello regionale o interprovinciale per le esigenze di polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e postale, avente competenza, anche in parte, nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

3) i dirigenti di reparti mobili, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

4) i dirigenti degli istituti di istruzione, aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo;

*c)* da sei rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del grado di rappresentatività delle stesse risultante dalle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale; nel limite dei sei posti disponibili, è garantita a ciascuna organizzazione sindacale rappresentativa la designazione di almeno un componente.

2. La composizione della commissione periferica istituita presso l'ufficio ispettivo con sede a Roma è integrata da un funzionario dei ruoli della Polizia di Stato, avente qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. La designazione dei componenti della commissione prescelti dall'amministrazione è effettuata secondo criteri di rotazione, che tengano conto dell'entità del personale rispettivamente dipendente in servizio presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale dell'ufficio ispettivo.

4. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

5. Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario appartenente al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in servizio nel capoluogo ove ha sede l'ufficio ispettivo».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
*Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1999*
*Atti di Governo, registro n. 177, foglio n. 5*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota al titolo:*

— Il D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782, concerne: «Approvazione del regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza».

*Note alla premessa:*

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 111 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza e applicazione delle norme del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 111. — Il regolamento di servizio dell'amministrazione della pubblica sicurezza è emanato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno sentiti i sindacati di polizia più rappresentativi sul piano nazionale.

Nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1623, e successive modificazioni.

In dette disposizioni la denominazione Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si intende sostituita da amministrazione della pubblica sicurezza».

— Per quanto concerne il D.P.R. n. 782/1985, v. in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

*a)* l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

*b)* l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

*c)* le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

*d)* l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

*e)* (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. Regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Nota all'art. 75*-bis:

— Il terzo comma dell'art. 75 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia) è così formulato:

«La proposta di promozione per merito straordinario è formulata non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal questore della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'ufficio o del reparto».

*Note all'art. 75*-ter:

— Il testo dell'art. 68 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, è il seguente:

«Art. 68. — Sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale direttivo e dirigente di cui al presente decreto legislativo si esprime il consiglio di amministrazione di cui alla lettera *d)* dell'art. 146 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dalla legge 2 agosto 1975, n. 387.

I rappresentanti elettivi del personale sono fissati in numero di quattro.

Con decreto del Ministro dell'interno saranno dettate norme per l'elezione dei rappresentanti del personale in modo da assicurare la presenza di almeno un funzionario appartenente al ruolo dei dirigenti o a quello dei commissari».

— Il testo dell'art. 69 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, è il seguente:

«Art. 69. — Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale non direttivo di cui al presente decreto si esprimono specifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti, e per quello del ruolo degli assistenti ed agenti, presieduta da un vice capo della polizia o da un dirigente generale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e composte da quattro membri scelti fra i dirigenti in servizio presso lo stesso dipartimento.

Delle predette commissioni fanno parte quattro rappresentanti del personale eletti ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 68.

In caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari della carriera direttiva.

La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

All'inizio di ogni anno le commissioni propongono al consiglio di amministrazione di cui all'art. 68, per l'approvazione, criteri di massima che verranno seguiti negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto».

*Nota all'art. 75*-quinquies:

— Il testo dell'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Forze di polizia) è il seguente:

«Art. 16. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato, sono forze di polizia, fermi restando o rispettivi ordinamenti e dipendenze:

*a)* l'Arma dei carabinieri quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

*b)* il Corpo della guardia di finanza per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

**99G0327**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 maggio 1999, n. **248.**

**Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.**

### IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;

Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», ed in particolare l'articolo 15, comma 2, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 15, comma 3, della medesima legge n. 266 del 1997, che prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni siano regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'articolo 18, comma 1, lettera *r),* che prevede che la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia conservata allo Stato e che con delibera della Conferenza unificata siano individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che prevede che la garanzia del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sia estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori agricoli;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta dell'11 gennaio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con la nota n. 14733 del 29 marzo 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Definizioni*

Nel presente regolamento l'espressione:

*a)* «Fondo», indica il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. dall'articolo 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

*b)* «FEI», indica il Fondo europeo per gli investimenti;

*c)* «comitato», indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

*d)* «garanzia diretta», indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

*e)* «controgaranzia», indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;

*f)* «cogaranzia», indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori e congiuntamente ai confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero a fondi di garanzia istituiti nell'ambito della Unione europea o da essa cofinanziati;

*g)* «PMI», indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, non iscritte all'albo delle imprese artigiane e in possesso dei parametri dimensionali di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle PMI, vigenti alla data di presentazione della richiesta di ammissione ai benefici del Fondo; per piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;

*h)* «consorzi», indica i consorzi e società consortili di cui agli articoli 17, 18, 19 e 23 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e le società consortili miste di cui all'articolo 27 della medesima legge, economicamente e finanziariamente sani; per consorzi economicamente e finanziariamente sani si intendono quelli di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo;

*i)* «microimprese», indica le piccole imprese con un numero di dipendenti non superiore a 10;

*j)* «banche», indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

*k)* «intermediari», indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

*l)* «S.F.I.S.», indica le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

*m)* «confidi», indica i consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

*n)* «altri fondi di garanzia», indica i fondi di garanzia gestiti da intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

*o)* «finanziamenti a medio-lungo termine», indica i finanziamenti, ivi compresa la locazione finanziaria, di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;

*p)* «prestiti partecipativi», indica i finanziamenti di durata superiore a 18 mesi e non superiore a 10 anni la cui remunerazione è composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata, concessi a PMI e consorzi a fronte di investimenti sia materiali che immateriali nel territorio nazionale;

*q)* «partecipazioni», indica le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a 10 anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di società di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa;

*r)* «costo di provvista» indica la media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione («RENDISTATO») così come definita dall'articolo 1, lettera *b),* del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 e resa nota dalla Banca d'Italia;

*s)* «tasso di riferimento» indica il tasso di cui agli articoli 1 e 4 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994;

*t)* «contratti d'area» indica i contratti d'area di cui all'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

*u)* «patti territoriali» indica i patti territoriali di cui all'articolo 2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

## Art. 2.

### *Garanzia diretta*

1. La garanzia diretta è concessa alle banche, agli intermediari e alle S.F.I.S. a fronte di finanziamenti a medio-lungo termine, di prestiti partecipativi e della acquisizione di partecipazioni destinati alle PMI e ai consorzi, in misura non superiore al 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo la garanzia diretta copre:

*a)* nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi, fino al 60 per cento della perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi, contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso di riferimento, e spese ivi comprese le spese legali giudiziali o stragiudiziali;

*b)* nel caso delle partecipazioni, fino al 60 per cento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni come risultanti dagli atti di compravendita o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di realizzo delle quote o azioni deve essere prodotta una perizia giurata contenente una valutazione periziale della partecipazione effettuata da un perito iscritto all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, i cui oneri sono a carico dei soggetti interessati.

2. Le quote percentuali di cui al comma 1 sono elevate:

*a)* all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

*b)* all'85 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.

3. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. presentano al Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla garanzia diretta, entro sei mesi dalla data della propria delibera. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla garanzia diretta può essere presentata prima della delibera dell'operazione; in tal caso la delibera è adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.

4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla garanzia diretta gli intermediari e le S.F.I.S. trasmettono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e copia della documentazione comprovante l'iscrizione, rispettivamente, per gli intermediari nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e per le S.F.I.S., nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

5. Le banche, gli intermediari e le S.F.I.S. devono presentare al Mediocredito centrale S.p.a., per la eventuale conferma dell'efficacia della garanzia diretta, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:

*a)* delle garanzie prestate in loro favore;

*b)* delle finalità di investimento inizialmente previste.

6. Nel caso dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi è liquidato, su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, un acconto in misura non superiore al 50 per cento della somma delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di avvio delle procedure stesse. Gli interessi relativi alle rate scadute e non pagate sono calcolati in misura non superiore al tasso di riferimento. La quota percentuale dell'acconto è elevata al 65 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui

all'articolo 92.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali, purché rientranti nei limiti previsti dalla vigente normativa comunitaria. Se a conclusione delle procedure di recupero la quota della perdita definitiva a carico del Fondo risulta inferiore all'acconto liquidato, la differenza è restituita al Fondo, maggiorata di interessi calcolati al tasso di riferimento e decorrenti dalla data di erogazione dell'acconto.

7. La garanzia diretta non è efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per i finanziamenti a medio-lungo termine e i prestiti partecipativi di durata non superiore a trentasei mesi il termine è ridotto a sei mesi. La garanzia diretta non è altresì efficace se i soggetti finanziatori non avviano le procedure di recupero entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.

8. Nel caso in cui siano operanti fondi regionali di garanzia, sono escluse dalla garanzia diretta del Fondo le operazioni relative alle PMI e ai consorzi ubicati nel territorio delle regioni individuate con delibera della Conferenza unificata.

Art. 3.

*Controgaranzia*

1. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito su finanziamenti a medio-lungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita, costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.

2. La controgaranzia è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale è elevata:

*a)* fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e i consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

*b)* fino all'85 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.

3. I confidi e gli altri fondi di garanzia presentano al Mediocredito centrale S.p.a. la richiesta di ammissione alla controgaranzia entro sei mesi dalla data della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori e della delibera della loro garanzia. Sono improcedibili le richieste pervenute al Mediocredito centrale S.p.a. oltre il suddetto termine. La richiesta di ammissione alla controgaranzia può essere presentata prima della delibera dell'operazione da parte dei soggetti finanziatori; in tal caso la delibera è adottata entro tre mesi dalla decisione del comitato.

4. Unitamente alla prima richiesta di ammissione alla controgaranzia i confidi e gli altri fondi di garanzia trasmettono al Mediocredito centrale S.p.a. copia dell'ultimo bilancio approvato e della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale o nell'apposita sezione previsti dall'articolo 106 e dall'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

5. I confidi o gli altri fondi di garanzia devono presentare al Mediocredito centrale S.p.a. per la eventuale conferma dell'efficacia della controgaranzia, richiesta di variazione della delibera del comitato in caso di modifica:

*a)* delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;

*b)* delle finalità di investimento inizialmente previste.

6. Su espressa richiesta, i fondi regionali di garanzia di cui al comma 9 o gli organismi gestori dei medesimi e i confidi che dispongano di capacità di valutazione del merito di credito che risulta adeguata, sulla base di criteri oggettivi che saranno stabiliti dal comitato e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con il Ministro per le politiche agricole, possono essere abilitati a certificare che le PMI e i consorzi risultano economicamente e finanziariamente sani, nonché a presentare le richieste di controgaranzia con riferimento all'insieme delle operazioni deliberate.

7. Su espressa richiesta e previo avvio delle procedure di recupero del credito, è liquidato un acconto in misura non superiore all'80 per cento della somma già versata, o vincolata, a titolo provvisorio, dai confidi e dagli altri fondi di garanzia ai soggetti finanziatori. Se la quota a carico del Fondo della perdita definitiva subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta inferiore all'acconto liquidato la differenza è versata al Fondo entro un mese dalla comunicazione del relativo accertamento. La comunicazione deve essere notificata ai destinatari entro quindici giorni dall'accertamento. Se la somma recuperata dai confidi e dagli altri fondi di garanzia risulta maggiore di quella da essi inizialmente versata o vincolata a titolo provvisorio ai soggetti finanziatori, tale somma è versata al Fondo nella stessa misura percentuale dell'acconto da questo liquidato.

8. La controgaranzia non è efficace nel caso di inadempimento del debitore o di dismissione delle partecipazioni verificatisi nei dodici mesi successivi alla erogazione dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi o alla acquisizione delle partecipazioni o nei dodici mesi successivi alla data di delibera del comitato se successiva a quella di erogazione dei finanziamenti a medio-lungo termine e dei prestiti partecipativi o di acquisizione delle partecipazioni. Per le operazioni finanziarie di durata non superiore a trentasei mesi il termine è ridotto a sei mesi. La controgaran-

zia non è altresì efficace nel caso le procedure di recupero non siano state avviate entro diciotto mesi dalla data dell'inadempimento del debitore.

9. Con delibera della Conferenza unificata sono individuate, tenuto conto dell'esistenza di fondi regionali di garanzia, le regioni sul cui territorio il Fondo limita il proprio intervento alla controgaranzia dei predetti fondi regionali e dei confidi.

Art. 4.

*Cogaranzia*

1. La cogaranzia è richiesta dai confidi e dagli altri fondi di garanzia che hanno stipulato convenzione con il Mediocredito centrale S.p.a. nel rispetto di quanto previsto per la garanzia diretta dall'articolo 2 del presente regolamento.

2. Il Fondo può effettuare operazioni in cogaranzia con il FEI e con altri fondi di garanzia istituiti dalla Unione europea o da essa cofinanziati, su deliberazione del comitato in base all'articolo 13.

Art. 5.

*Operazioni finanziarie rientranti nel «de minimis»*

1. Nei limiti previsti dalla regola *de minimis* di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1996, la garanzia diretta, fatta eccezione per le operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine ai sensi dell' articolo 2 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e la controgaranzia sono concesse anche a fronte di operazioni finanziarie diverse dai finanziamenti a medio-lungo termine, dai prestiti partecipativi e dalle partecipazioni, sempre che tali operazioni risultino direttamente finalizzate all'attività di impresa.

Art. 6.

*Riserve settoriali*

1. Il 10 per cento delle disponibilità complessive del Fondo al primo gennaio di ogni anno è riservato alle operazioni relative alle PMI e ai consorzi appartenenti a ciascuno dei seguenti settori:

*a)* industria;

*b)* commercio, turismo e servizi.

Art. 7.

*Settori esclusi*

1. Non sono ammissibili all'intervento del Fondo le operazioni relative a PMI e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell'industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell'industria automobilistica, dei trasporti, dell'artigianato e, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 8, dell'agricoltura e della pesca.

Art. 8.

*Confidi operanti nel settore agricolo agroalimentare e della pesca*

1. La controgaranzia di cui all'articolo 3 è estesa ai confidi operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca costituiti in forma di società cooperativa o consortile, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50 per cento, da imprenditori operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della pesca, ed è concessa nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di credito agevolato a breve (credito di gestione) anche su finanziamenti a breve termine.

Art. 9.

*Controlli*

1. Il comitato di cui all'articolo 13, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole, stabilisce le modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Mediocredito centrale S.p.a. specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal presente regolamento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministero per le politiche agricole, effettua controlli sull'attività gestionale del Fondo.

Art. 10.

*Versamenti al Fondo*

1. Entro tre mesi dalla delibera del comitato di concessione della garanzia diretta, della controgaranzia o della cogaranzia i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di decadenza, una commissione *una tantum* pari all'1 per cento dell'importo garantito dal Fondo.

2. La commissione non è dovuta:

*a)* per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale;

*b)* per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area o patti territoriali.

3. La commissione di cui al comma 1 è ridotta del 50 per cento per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nei territori non rientranti nelle aree territoriali svantaggiate, così come definite dalla Unione europea, e per le operazioni relative alle medie imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.*c)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale.

4. La commissione di cui al comma 1 è ridotta del 75 per cento per le operazioni relative alle piccole imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3.*c)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale.

5. Alle operazioni relative alle microimprese si applicano le commissioni previste per le operazioni relative alle piccole imprese ridotte del 50 per cento. Le com-

missioni sono altresì ridotte del 50 per cento per le partecipazioni e per i prestiti partecipativi per i quali il tasso applicato per la parte fissa non è superiore al 75 per cento del costo di provvista.

6. La convenzione di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 è stipulata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il compenso spettante al Mediocredito centrale S.p.a. per la gestione degli interventi è fissato dalla convenzione, tenendo conto dell'onere per la gestione delle singole operazioni desumibile da criteri di congruità oggettiva.

Art. 11.

*Garanzia del FEI*

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del Fondo, le garanzie da esso prestate possono essere assistite dalla garanzia del FEI o di altri fondi di garanzia istituiti dall'Unione europea o da essa cofinanziati. Le deliberazioni adottate dal comitato a tal fine sono disciplinate ai sensi dell'articolo 13 e possono stabilire l'addebito al Fondo dei relativi costi.

Art. 12.

*Cumulo*

1. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, comma 1.

2. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione europea e comunque gli interventi agevolativi di cui al presente decreto devono essere conformi alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Art. 13.

*Comitato*

1. Il distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è costituito dal comitato di cui al presente articolo, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo.

2. Il comitato, sulla base del presente regolamento, adotta le necessarie disposizioni operative nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, in aderenza a criteri di semplificazione e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Le condizioni di ammissibilità e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro per le politiche agricole e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il comitato delibera a maggioranza secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la conformità delle stesse a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e dal presente regolamento, accertando altresì che PMI e consorzi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo.

Art. 14.

*Disposizioni transitorie*

1. Ai fini del versamento dell'acconto e della liquidazione delle perdite le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, sono regolate ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di ammissione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 31 maggio 1999

*Il Ministro dell'industria*
*del commercio e dell'artigianato*
BERSANI

*Il Ministro del tesoro, del bilancio*
*e della programmazione economica*
AMATO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
*Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999*
*Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 228*

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il testo dell'art. 2, comma 100, lettera *a),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«100. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 99, escluse quelle derivanti dalla riprogrammazione delle risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE può destinare:

*a)* una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese».

— Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per l'economia», è il seguente:

«Art. 15 *(Razionalizzazione dei fondi pubblici di garanzia).* — 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a),* della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono attribuite, a integrazione delle risorse già destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attività e le passività del fondo di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, 517, e successive modificazioni, nonché un importo pari a 50 miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente articolo può essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo è estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.

3. I criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del fondo nonché le eventuali riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni sono regolati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Apposita convenzione verrà stipulata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali e commerciali.

4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Artigiancassa S.p.a. dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art. 2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "Ministro del tesoro", sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato".

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e loro successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», è il seguente:

«Art. 107 *(Elenco speciale).* — 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi d attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-*bis.* La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'art. 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art. 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52».

— Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di società di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile.

2. Le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le società finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di società per azioni.

3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a istituire un albo al quale devono essere iscritte le società finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attività di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9».

— Il testo dell'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«4. I consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del presente decreto legislativo; essi non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del presente decreto legislativo e del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare operazioni riservate agli intermediari finanziari».

— Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è il seguente:

«Art. 106 *(Elenco generale).* — 1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi è riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

*a)* forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

*b)* oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;

*c)* capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;

*d)* possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

*a)* specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

*b)* per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla Consob.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura».

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), è il seguente:

«Art. 5 *(Garanzie di credito).* — 1. La garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è estesa a quella prestata a favore delle piccole e medie imprese dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, costituiti in forma di società cooperativa o consortili, il cui capitale sociale o fondo consortile sia sottoscritto, per almeno il 50%, da imprenditori agricoli.

2. Le cambiali di cui all'art. 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, se emesse dai soggetti operanti nei settori indicati dall'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie di cui all'art. 43, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e, oltre a portare gli elementi previsiti dal predetto articolo, devono contenere sul retro l'indicazione del luogo in cui vengono utilizzate le macchine acquistate.

3. I mutui agrari e fondiari stipulati a favore di imprese singole o associate, cooperative, consorzi ed associazioni agricole, per la realizzazione di investimenti aziendali e fondiari di impianti per la raccolta, lavorazione, conservazione di prodotti agricoli e per i quali siano trascorsi almeno cinque anni di ammortamento, continueranno a beneficiare delle rate di concorso sul pagamento degli interessi non maturati anche in caso di estinzione anticipata dell'operazione. È facoltà del mutuatario richiedere l'estinzione anticipata all'istituto mutuante con il beneficio dell'attualizzazione delle rate di concorso non ancora scadute. Il tasso da praticare nell'eventuale procedura di attualizzazione è quello di riferimento, vigente al momento dell'estinzione anticipata, per le operazioni a lungo termine».

— Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 2, comma 100, lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 17, 18, 19, 23 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese», e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 17 *(Soggetti beneficiari).* — 1. I consorzi e le società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra piccole imprese industriali, o fra tali imprese e piccole imprese commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate, sono ammessi a godere dei benefici di cui agli articoli 20 e 24.

2. Possono fruire degli stessi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi costituiti ai sensi dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sono ammessi ai medesimi benefici di cui al comma 1 i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, ai quali alla data del 30 giugno 1990 partecipano piccole imprese industriali con non più di trecento dipendenti, fermo il limite del capitale investito indicato nell'art. 1, in misura non superiore a un sesto del numero complessivo delle imprese consorziate».

«Art. 18 *(Composizione dei consorzi e delle società consortili).* — 1. I consorzi e le società consortili di cui all'art. 17 debbono essere costituiti da almeno cinque imprese e avere un fondo consortile o capitale sociale non inferiore a 20 milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

2. Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto».

«Art. 19 *(Oggetto dell'attività).* — 1. L'attività dei consorzi e delle società consortili di cui all'art. 17, da svolgersi nell'interesse delle imprese consorziate, può riguardare:

*a)* l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate di cui all'art. 6;

*b)* l'acquisto di materie prime e semilavorati;

*c)* la creazione di una rete distributiva comune, l'acquisizione di ordinativi e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

*d)* l'acquisizione, costruzione e gestione in comune di magazzini o di centri per il commercio all'ingrosso;

*e)* la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

*f)* la partecipazione nei mercati nazionali ed esteri a gare ed appalti indetti da enti pubblici e privati;

*g)* lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

*h)* la prestazione di assistenza e di consulenza tecnica;

*i)* l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni degli insediamenti produttivi nonché l'assistenza e consulenza per i problemi di impatto ambientale degli insediamenti stessi;

*l)* l'assistenza e consulenza per il miglioramento e il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

*m)* la creazione di marchi di qualità e il coordinamento della produzione degli associati;

*n)* la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

*o)* l'assistenza e la consulenza finanziaria;

*p)* l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

*q)* altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti».

«Art. 23 *(Agevolazioni per i soggetti di cui alla legge 21 maggio 1981, n. 240).* — 1. I soggetti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi ai contributi in conto capitale di cui all'art. 20 della presente legge. Per la concessione dei contributi in conto capitale ai soggetti di cui al presente comma il fondo di cui all'art. 43, comma 1, è integrato di lire 13,3 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 1,7 miliardi per l'anno 1991 e di lire 5,8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

2. I soggetti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 maggio 1981, n. 240, diversi dai consorzi e dalle società consortili aventi i requisiti di cui agli articoli 17 e 18 della presente legge, sono ammessi

ai finanziamenti agevolati di cui all'art. 24 della presente legge. A tal fine è conferita al Mediocredito centrale l'ulteriore somma di lire 6 miliardi nel triennio 1991-1993, in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori"».

«Art. 27 *(Società consortili miste)*. — 1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente articolo le società consortili a capitale misto pubblico e privato aventi come scopo statutario la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle piccole imprese industriali, commerciali, di servizi e alle imprese artigiane di produzione di beni e servizi.

2. Le società consortili di cui al comma 1 debbono essere costituite da imprese ed enti, in numero non inferiore a cinque, ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. In deroga all'art. 2602 del codice civile, possono partecipare ad esse università, CNR, Enea e camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, istituti ed aziende di credito, altri enti pubblici anche territoriali, società finanziarie promosse dalle regioni, enti privati operanti nei settori della ricerca, della finanza e del credito, nonché associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

3. Al punto 4) dell'art. 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, le parole: "sempreché siano fondati e gestiti da altri enti pubblici" sono soppresse.

4. Le quote ed azioni del capitale sociale sottoscritte complessivamente dalle imprese artigiane e dalle piccole imprese di cui al comma 1 devono essere superiori alla metà dell'ammontare del capitale sociale e il numero di tali imprese non può essere inferiore al numero degli altri soggetti partecipanti alla società consortile.

5. Gli enti e le imprese che eccedono i limiti dimensionali di cui all'art. 1 non possono fruire dei servizi e delle attività delle società consortili a cui partecipano; in deroga all'art. 2602 del codice civile, i beneficiari delle attività delle società consortili possono tuttavia essere anche imprese non consorziate, purché se ne assumano i relativi oneri e rientrino tra le imprese di cui al comma 1.

6. Alle società consortili di cui al comma 1 del presente articolo si applica il comma 2 dell'art. 18.

7. Le attività delle società consortili di cui al comma 1 da svolgere ad esclusivo vantaggio delle piccole imprese di cui al medesimo comma 1 possono riguardare:

*a)* la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

*b)* la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali e per il loro consolidamento;

*c)* la formazione professionale finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità sulla base di apposite convenzioni con la regione competente per territorio;

*d)* l'acquisizione e progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;

*e)* la vendita e la concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;

*f)* la costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, depositi e magazzini;

*g)* la vendita, la locazione, la locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e degli impianti in aree attrezzate;

*h)* la costruzione e la gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi;

*i)* il recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;

*l)* l'esercizio e la gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;

*m)* l'acquisto o la vendita di energia elettrica da e a terzi da destinare alla copertura integrativa dei fabbisogni consortili.

8. Per le attività di cui al comma 7 possono essere concessi, alle società consortili di cui al comma 1, i contributi di cui all'art. 22, entro il limite di lire 500 milioni annui e per non più di lire 1.000 milioni in un triennio, nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Per le società consortili localizzate nei territori di cui all'allegato al Regolamento CEE n. 2052/1988 del Consiglio, e nei territori italiani colpiti da fenomeni di declino industriale, individuati con decisione della commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 e interessati dalle azioni comunitarie di sviluppo di cui al citato Regolamento CEE n. 2052/1988, i predetti limiti sono elevati, rispettivamente, a lire 1.000 milioni e a lire 1.500 milioni e al 70 per cento.

9. Per l'istruttoria, la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le medesime disposizioni e le procedure di cui all'art. 20, comma 2, e all'art. 21, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

10. I programmi relativi ad attività di ricerca scientifica e tecnologica devono essere inviati per conoscenza anche al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, le norme di attuazione del presente articolo.

12. Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 8 gravano sul fondo di cui all'art. 43, comma 1, che è a tal fine integrato di lire 63 miliardi per il triennio 1991-1993, in ragione di lire 8 miliardi per l'anno 1991, di lire 28 miliardi per l'anno 1992 e di lire 27 miliardi per l'anno 1993.

13. I contributi di cui al presente articolo possono cumularsi con le agevolazioni finanziarie disposte da altre leggi nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, purché non vengano superati complessivamente i limiti massimi di intervento nelle spese di investimento previsti dalle stesse leggi.

14. Le società consortili di cui al comma 1 possono accedere agli interventi del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e, solo limitatamente a quelle società consortili a cui partecipano anche le università e gli enti pubblici e privati operanti nei settori della ricerca, agli interventi del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito con l'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni. Tali interventi non sono cumulabili con quelli previsti dal presente articolo».

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», è il seguente:

«Art. 13 *(Albo)*. — 1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo le banche autorizzate in Italia e le succursali delle banche comunitarie stabilite nel territorio della Repubblica.

2. Le banche indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione nell'albo».

— Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 304, del 30 dicembre 1994, è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il tasso di riferimento che le banche praticano, ai sensi delle leggi esistenti, sulle operazioni di credito agevolato è determinato, per quanto attiene al costo di provvista, in relazione alla variazione dei seguenti parametri, arrotondati ai 5 centesimi superiori:

*a)* media dei rendimenti lordi in emissione dei BOT a sei mesi e a un anno e del RIBOR a uno e a tre mesi, per le operazioni con durata fino a 18 mesi;

*b)* media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici soggetti a tassazione ("campione dei titoli pubblici soggetti a tassazione o Rendistato"), per le operazioni oltre i 18 mesi.

2. Il parametro indicato al punto *a)* è pari alla media aritmetica semplice tra: il rendimento composto medio ponderato riferito

all'anno commerciale dei BOT a sei mesi e a dodici mesi, collocati presso gli operatori, rilevato in sede d'asta nelle due emissioni del mese precedente quello di stipula dell'operazione e reso noto dalla Banca d'Italia; la media aritmetica semplice del RIBOR (Rome Interbank Offered Rate) a uno e a tre mesi, rilevati dal comitato di gestione del MID e dall'ATIC, riferita al quinto giorno lavorativo precedente quello di stipula dell'operazione.

3. Il parametro indicato al punto *b)*, reso noto dalla Banca d'Italia, è riferito al secondo mese precedente quello di stipula del contratto e, relativamente alle operazioni di credito agrario e di credito fondiario, al secondo mese precedente quello di stipula del contratto definitivo».

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994 è il seguente:

«Art. 4. — Ai valori calcolati con le modalità indicate nei precedenti articoli va aggiunta la commissione per oneri di intermediazione che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento».

— Il testo dell'art. 2, commi 203 e 204, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

*a)* "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

*b)* "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

*c)* "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera *b)*, in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera *f)*, gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera *f)*, determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

*d)* "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera *c)*, relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

*e)* "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

*f)* "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera *c)*, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

204. Agli interventi di cui alle lettere *d)* e *f)* del comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 203».

*Note all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 92.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale, è il seguente:

«Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

*a)* gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione».

— Il testo dell'art. 107 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, è riportato nelle note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Il testo dell'art. 92.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale, è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 106 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 155, comma 4, del più volte citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è riportato nelle note alle premesse.

*Note all'art. 5:*

— Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 recante: «Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse» e coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 18 agosto 1995. Si riporta il testo dell'art. 2:

«Art. 2 *(Fondo di garanzia)*. — 1. Il fondo di garanzia di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione. A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre 1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonché su prestiti partecipativi e acquisizioni di partecipazioni.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri, modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni dell'Unione europea.

3. La gestione finanziaria, amministrativa e tecnica del fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione bancaria, individuata dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare la gestione del fondo avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria, tenendo conto della sua operatività, o di quella delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale, nonché dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti».

*Note all'art. 10:*

— Il testo dell'art. 92.3.*a)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale, è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 92.3.*c)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale, è il seguente:

«Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

*a) (omissis);*

*b) (omissis);*

*c)* gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Tuttavia, gli aiuti alle costruzioni navali esistenti alla data del 1° gennaio 1957, in quanto determinati soltanto dall'assenza di una protezione doganale, sono progressivamente ridotti alle stesse condizioni che si applicano per l'abolizione dei dazi doganali, fatte salve le disposizioni del presente trattato relative alla politica commerciale comune nei confronti dei Paesi terzi».

— Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riportato nelle note alle premesse.

*Note all'art. 13:*

— Il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è riportato nelle note alle premesse.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

*Note all'art. 14:*

— Il testo dell'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante: «Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore», e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 20. — È costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il "Fondo centrale di garanzia" per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera *f)* della presente legge.

La garanzia del fondo di cui al primo comma è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito, su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, di intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti: la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite.

I limiti dei finanziamenti per i quali può essere concessa la garanzia del "Fondo" sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare.

La dotazione del "Fondo" è costituita:

*a)* dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta è dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore;

*b)* dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente;

*c)* dagli interessi maturati sulle disponibilità del Fondo;

*d)* da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilità del "Fondo" di cui al precedente art. 3.

Al "Fondo" si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

— Il testo dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante: «Credito agevolato al commercio», e successive modificazioni ed integrazioni, è il seguente:

«Art. 7 *(Fondo centrale di garanzia).* — È istituito presso il Mediocredito centrale un fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi connessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge.

Il fondo centrale di garanzia è amministrato da un comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per il tesoro, composto da nove membri di cui uno designato dal Ministro per il tesoro, uno dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, due dal Mediocredito centrale, due dall'Associazione bancaria italiana in rappresentanza degli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, uno dalle organizzazioni a carattere nazionale dei commercianti, uno dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e uno designato dall'ANCI.

Spetta al comitato di cui al precedente comma di deliberare in ordine ai criteri e alle modalità che dovranno disciplinare gli interventi del fondo centrale di garanzia e ai limiti di intervento del fondo stesso.

Al fondo centrale di garanzia possono accedere i soggetti beneficiari di cui all'art. 1 che non siano in grado di offrire garanzie reali o garanzie con privilegio speciale a copertura dei finanziamenti concessi.

La garanzia è accordata su domanda degli aventi diritto, presentata contestualmente alla richiesta di finanziamento, previo accertamento della società e capacità imprenditoriale degli operatori commerciali e della rispondenza dei programmi proposti alle direttive di adeguamento della rete distributiva, approvate dai comuni, a norma del capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

La garanzia del fondo è di natura integrativa ed è cumulabile con altre forme di garanzia ivi incluse quelle collettive o consortili.

La garanzia del fondo può essere accordata dal Mediocredito centrale agli istituti e aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, su richiesta dei medesimi e delle imprese interessate nella misura massima dell'80 per cento del finanziamento, anche non agevolato, concesso dagli istituti e dalle aziende di credito fino a un ammontare massimo stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti; la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite».

**99G0328**

# ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

## CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 27 luglio 1999.

**Modificazioni agli articoli 44, 118-*bis*, 126, 126-*bis*, 126-*ter* e 127-*ter* del Regolamento della Camera dei deputati.**

Il comma 4 dell'art. 44 è sostituito dal seguente:

«4. La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'articolo 24».

Il comma 2 dell'art. 118-*bis* è sostituito dal seguente:

«2. La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni».

L'art. 126 è sostituito dal seguente:

«Art. 126. — 1. La Commissione politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti delle Comunità europee e dell'attuazione degli accordi comunitari.

2. Sono assegnati alla Commissione, per l'espressione del parere, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati istitutivi delle Comunità europee con le loro successive modificazioni e integrazioni, i progetti di legge e gli schemi di atti normativi del Governo relativi all'attuazione di norme comunitarie e, in generale, tutti i progetti di legge limitatamente ai profili di compatibilità con la normativa comunitaria».

Il comma 2 dell'art. 126-*bis* è abrogato.

L'art. 126-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 126-*ter*. — 1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla Commissione politiche dell'Unione europea e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la Commissione politiche dell'Unione europea può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni approvate dalle Commissioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri approvati dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

5. Gli emendamenti approvati dalle singole Commissioni sono inclusi nella relazione di cui al comma 2, e si ritengono accolti dalla Commissione politiche dell'Unione europea salvo che questa non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria o per esigenze di coordinamento generale.

6. La discussione sulle linee generali del disegno di legge comunitaria ha luogo in Assemblea congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 118.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a norma del comma 6. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo».

Il comma 1 dell'art. 127-*ter* è sostituito dal seguente:

«1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea».

*Il Presidente:* VIOLANTE

---

LAVORI PREPARATORI

*(Documento II, n. 42).*

Presentato dalla Giunta per il Regolamento il 21 luglio 1999 a seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento doc. II, n. 34, d'iniziativa del deputato Antonio RUBERTI, svoltosi presso la medesima Giunta nelle sedute del 24, 29 e 30 giugno e 20 luglio 1999.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 23 luglio 1999 e da essa approvato — nel testo riformulato il 27 luglio dalla Giunta per il Regolamento — nella seduta del 27 luglio 1999.

Nella stessa seduta del 27 luglio 1999 sono state approvate dall'Assemblea le modifiche di coordinamento agli articoli 44 e 118-*bis*, che la Giunta per il Regolamento, nella seduta dello stesso giorno, aveva riconosciuto essere consequenziali alle modificazioni all'articolo 119 deliberate dalla Camera il 20 luglio 1999.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota alla deliberazione:*

— Il testo degli articoli 44, 118-*bis*, 126-*bis* e 127-*ter* del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1999, sopra riportate, è il seguente:

«Art. 44. — *1.* La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

*2.* Dopo che è stata deliberata la chiusura ha ancora facoltà di parlare un deputato per ciascuno dei Gruppi che ne facciano richiesta.

*3.* Deliberata la chiusura è data facoltà di parlare ai Ministri per dichiarazioni a nome del Governo e, se l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, ai deputati per dichiarazione di voto. In quest'ultimo caso si applica l'art. 50.

4. *La chiusura della discussione non può essere richiesta quando il tempo disponibile per la discussione stessa sia stato ripartito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo o dal Presidente della Camera a norma dei commi 7, 9 e 12 dell'art. 24*».

«Art. 118-*bis*. - *1.* Il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo è esaminato dalla Commissione bilancio, sentito il parere delle altre Commissioni permanenti e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei termini fissati dal Presidente della Camera. La Commissione bilancio presenta all'Assemblea una relazione. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

2. *La deliberazione della Camera sul documento programmatico ha luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la quale può contenere integrazioni e modifiche del documento stesso. L'approvazione di una risoluzione preclude le altre. Si vota per prima la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni dall'assegnazione alle Commissioni e il suo esame deve concludersi entro il termine massimo di tre giorni.*

*3.* Prima dell'inizio dell'esame del documento di programmazione economico-finanziaria o nel corso del medesimo, la Commissione bilancio, anche congiuntamente con l'omologa Commissione permanente del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. A tal fine la Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della Camera, il programma delle audizioni.

*4.* Qualora lo richiedano eventi imprevisti, il Governo presenta alla Camera, prima dell'approvazione della legge finanziaria e del bilancio, un documento recante una proposta di aggiornamento degli obiettivi e delle regole contenuti nel documento approvato. L'esame ha luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in ogni caso nel termine massimo di cinque giorni dalla presentazione del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione in Assemblea è organizzata con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo. Sono altresì riservati tempi per gli interventi di un deputato per ciascuna delle componenti, costituite nel Gruppo misto, che ne facciano richiesta, nonché dei deputati che intendano esprimere posizioni dissenzienti dai rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha già iniziato la discussione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, questa è sospesa e si passa all'esame del documento presentato dal Governo e della relazione della Commissione bilancio».

«Art. 126-*bis*. — *1.* La Commissione politiche dell'Unione europea e le Commissioni permanenti possono disporre che, in relazione a proposte della Commissione delle Comunità europee, in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio delle Comunità europee, o in ordine ad affari attinenti agli accordi sulle Comunità o alle attività di queste e dei loro organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente».

«Art. 127-*ter*. — *1.* Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare *membri del* Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni *e all'attività* delle istituzioni dell'Unione europea.

*2.* Le Commissioni, previa intesa con il Presidente della Camera, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza».

*Nota all'art. 44.*

— I commi 7, 9 e 12 dell'art. 24 del Regolamento della Camera così recitano:

«*7.* La Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dal comma 2, determina il tempo complessivamente disponibile per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, in rapporto alla loro complessità. Essa, detratti i tempi per gli interventi dei relatori, del Governo e dei deputati del Gruppo misto, nonché quelli per lo svolgimento di richiami al Regolamento e delle operazioni materiali di voto, provvede quindi a ripartire fra i Gruppi, per una parte in misura eguale e per l'altra in misura proporzionale alla consistenza degli stessi, i quattro quinti del tempo complessivamente disponibile per le diverse fasi di esame. Il tempo restante è riservato agli interventi che i deputati chiedano di svolgere a titolo personale, comunicandolo prima dell'inizio della discussione. Il tempo attribuito al Gruppo misto è ripartito fra le componenti politiche in esso costituite, avendo riguardo alla loro consistenza numerica. Per l'esame dei disegni di legge d'iniziativa del Governo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza.

*9.* Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal comma 2, alla determinazione del tempo disponibile per la discussione e alla conseguente ripartizione provvede il Presidente della Camera, osservando i criteri di cui ai commi 7 e 8.

*12*. Per le fasi successive alla discussione sulle linee generali dei progetti di legge costituzionale e dei progetti di legge vertenti prevalentemente su una delle materie indicate nell'art. 49, comma 1, le disposizioni di cui al comma 7 si applicano soltanto su deliberazione unanime della Conferenza dei presidenti di Gruppo, ovvero nel caso in cui la discussione non riesca a concludersi e il progetto di legge sia iscritto in un successivo calendario. Il Presidente della Camera dispone che la disciplina di cui al presente comma si applichi, qualora ne sia fatta richiesta da parte di un Gruppo parlamentare, per i progetti di legge riguardanti questioni di eccezionale rilevanza politica, sociale o economica riferite ai diritti previsti dalla prima parte della Costituzione».

*Nota all'art. 126*-ter:

— L'art. 89 del Regolamento della Camera dei deputati così recita:

«Art. 89. — *1*. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di ordini del giorno, emendamenti o articoli aggiuntivi che siano formulati con frasi sconvenienti, o siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, ovvero siano preclusi da precedenti deliberazioni, e può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il deputato insiste e il Presidente ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano».

— L'art. 118 del Regolamento della Camera dei deputati così recita:

«Art. 118. — *1*. In occasione di dibattiti in Assemblea su comunicazioni del Governo o su mozioni, ciascun deputato può presentare una proposta di risoluzione, che è votata al termine della discussione».

**99A6417**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 10 luglio 1999.

**Riconoscimento di titoli accademico-professionali esteri quali titoli abilitanti per l'iscrizione all'albo degli psicologi e l'esercizio della professione in Italia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Marinho Reis Marangoni Maria Manuela, nata a Porto (Portogallo) l'8 marzo 1963, cittadina portoghese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo — il riconoscimento del proprio titolo professionale di «psicologo» conseguito in Portogallo — ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Licenciatura em Psicologia» conseguito presso l'Università di Porto in data 2 dicembre 1987;

Preso atto che la stessa risulta iscritta alla «Carteira Professional de Psicologa (registro professionale degli psicologi)» tenuto dall'«Instituto Desenvolvimiento e Inspeccao das Condicoes de Trabalho» del Ministerio de Emprego e da Seguranca Social dal 18 maggio 1993;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 febbraio 1999;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Marinho Reis Marangoni Maria Manuela, nata a Porto (Portogallo) l'8 marzo 1963, cittadina portoghese, sono riconosciuti i titoli accademico/professionali di cui in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 10 luglio 1999

*Il direttore generale:* HINNA DANESI

**99A6427**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 8 luglio 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del primo ufficio delle entrate di Cagliari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito al direttore regionale la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 23230 del 7 luglio 1999 con la quale il primo ufficio delle entrate di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 7 luglio 1999 per assemblea sindacale del personale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento del primo ufficio delle entrate di Cagliari è accertato nel giorno 7 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 luglio 1999

*Il direttore regionale*: DI IORIO

**99A6423**

---

DECRETO 8 luglio 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Sassari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 3720 del 5 luglio 1999 con la quale l'ufficio I.V.A. di Sassari ha comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 5 luglio 1999 per assemblea sindacale del personale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio I.V.A. di Sassari è accertato nel giorno 5 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 luglio 1999

*Il direttore regionale*: DI IORIO

**99A6424**

---

DECRETO 8 luglio 1999.

**Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Sassari.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 1956 del 6 luglio 1999 con la quale l'ufficio del registro di Sassari ha comunicato l'irregolare funzionamento nel giorno 5 luglio 1999 per assemblea sindacale del personale;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Sassari è accertato nel giorno 5 luglio 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 8 luglio 1999

*Il direttore regionale*: DI IORIO

**99A6425**

---

DECRETO 26 luglio 1999.

**Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1999.**

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che gli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il Direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di giugno 1999, come segue:

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| AFGHANISTAN | Afghani | 115 | AFA | 4.929,33 | 0,393 |
| ALBANIA | Lek | 47 | ALL | 141,152 | 13,719 |
| ALGERIA | Dinaro Algerino | 106 | DZD | 68,4201 | 28,300 |
| ANDORRA | Peseta Andorra | 245 | ADP | 166,386 | 11,637 |
| ANGOLA | Readjustado Kwanza | 87 | AOR | 204.350 | 0,009 |
| ANTIGUA E BARBUDA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,80194 | 691,067 |
| ANTILLE OLANDESI | Fiorino Antille Olandesi | 132 | ANG | 1,85758 | 1.042,394 |
| ARABIA SAUDITA | Riyal Saudita | 75 | SAR | 3,89162 | 497,563 |
| ARGENTINA | Peso Argentina | 216 | ARS | 1,03775 | 1.865,881 |
| ARMENIA | Dram | 246 | AMD | 565,927 | 3,421 |
| ARUBA | Fiorino Aruba | 211 | AWG | 1,85758 | 1.042,394 |
| AUSTRALIA | Dollaro Australiano * | 109 | AUD | 1,58047 | 1.225,220 |
| AZERBAIGIAN | Manat Azerbaigian | 238 | AZM | 4.125,07 | 0,469 |
| BAHAMAS | Dollaro Bahama | 135 | BSD | 1,03775 | 1.865,881 |
| BAHRAIN | Dinaro Bahrain | 136 | BHD | 0,391233 | 4.949,287 |
| BANGLADESH | Taka | 174 | BDT | 50,3311 | 38,472 |
| BARBADOS | Dollaro Barbados | 195 | BBD | 2,08692 | 927,839 |
| BELIZE | Dollaro Belize | 152 | BZD | 2,07551 | 932,941 |
| BENIN | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,952 |
| BERMUDA | Dollaro Bermuda | 138 | BMD | 1,03775 | 1.865,881 |
| BHUTAN | Ngultrum | 180 | BTN | 45,3440 | 42,703 |
| BIELORUSSIA | Rublo Bielorussia | 233 | BYB | 323.531 | 0,006 |
| BOLIVIA | Boliviano | 74 | BOB | 5,97601 | 324,023 |
| BOSNIA ERZEGOVINA | Marco Convertibile | 240 | BAM | 1,95583 | 989,999 |
| BOTSWANA | Pula | 171 | BWP | 4,82131 | 401,639 |
| BRASILE | Real | 234 | BRL | 1,83108 | 1.057,590 |
| BRUNEI DARUSSALAM | Dollaro Brunei | 139 | BND | 1,77588 | 1.090,383 |
| BULGARIA | Lev | 45 | BGL | 1.955,83 | 0,990 |
| BURKINA FASO | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,952 |
| BURUNDI | Franco Burundi | 140 | BIF | 553,326 | 3,500 |
| CAMBOGIA | Riel Kampuchea | 141 | KHR | 3.933,09 | 0,492 |
| CAMERUN | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,952 |
| CANADA | Dollaro Canadese * | 12 | CAD | 1,52442 | 1.270,228 |
| CAPO VERDE | Escudo Capo Verde | 181 | CVE | 109,816 | 17,633 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| CAYMAN, Isole | Dollaro Isole Cayman | 205 | KYD | 0,859261 | 2.253,479 |
| CECA, REPUBBLICA | Corona Ceca * | 223 | CZK | 37,0939 | 52,203 |
| CENTRAFRICANA, REPUBBLICA | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,952 |
| CIAD | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,952 |
| CILE | Peso Cileno | 29 | CLP | 500,644 | 3,868 |
| CINA, Repubblica Popolare della | Renminbi(Yuan) | 144 | CNY | 8,59090 | 225,393 |
| CIPRO | Lira Cipriota * | 46 | CYP | 0,577921 | 3.350,408 |
| COLOMBIA | Peso Colombiano | 40 | COP | 1.700,80 | 1,139 |
| COMORE, Isole | Franco Isole Comore | 210 | KMF | 491,967 | 3,936 |
| CONGO, Repubblica Democratica del | Nuovo Zaire | 227 | ZRN | 141.582 | 0,014 |
| CONGO, Repubblica Democratica del | Franco Congolese | 261 | CDF | 4,43640 | 436,464 |
| CONGO, Repubblica del | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,952 |
| COREA DEL NORD | Won Nord | 182 | KPW | 2,28306 | 848,128 |
| COREA DEL SUD | Won Sud | 119 | KRW | 1.212,10 | 1,598 |
| COSTA D'AVORIO | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,952 |
| COSTA RICA | Colon Costa Rica | 77 | CRC | 294,105 | 6,584 |
| CROAZIA | Kuna | 229 | HRK | 7,57271 | 255,692 |
| CUBA | Peso Cubano | 67 | CUP | 23,8684 | 81,125 |
| DANIMARCA | Corona Danese * | 7 | DKK | 7,43139 | 260,553 |
| DOMINICA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,80194 | 691,067 |
| DOMINICANA, REPUBBLICA | Peso Dominicano | 116 | DOP | 16,3807 | 118,208 |
| ECUADOR | Sucre | 76 | ECS | 10.955,1 | 0,178 |
| EGITTO | Lira Egiziana | 70 | EGP | 3,56468 | 543,197 |
| EL SALVADOR | Colon Salvadoregno | 117 | SVC | 9,08035 | 213,244 |
| EMIRATI ARABI UNITI | Dirham Emirati Arabi | 187 | AED | 3,81167 | 508,000 |
| ERITREA | Nakfa | 243 | ERN | 8,00854 | 241,783 |
| ESTONIA | Corona Estonia * | 218 | EEK | 15,6466 | 123,750 |
| ETIOPIA | Birr | 68 | ETB | 8,15569 | 237,420 |
| FALKAND o MALVINE, Isole | Sterlina Falkland | 146 | FKP | 0,650255 | 2.977,842 |
| FIJI | Dollaro Fiji | 147 | FJD | 2,05351 | 942,934 |
| FILIPPINE | Peso Filippino | 66 | PHP | 39,3149 | 49,252 |
| FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE | DSP(Diritto Speciale di Prelievo) | 188 | XDR | 0,774427 | 2.500,281 |
| GABON | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,952 |
| GAMBIA | Dalasi | 193 | GMD | 11,6430 | 166,308 |
| GEORGIA | Lari | 230 | GEL | 2,07477 | 933,674 |
| GHANA | Cedi | 111 | GHC | 2.555,05 | 0,758 |
| GIAMAICA | Dollaro Giamaicano | 142 | JMD | 38,8171 | 49,883 |
| GIAPPONE | Yen Giapponese * | 71 | JPY | 125,320 | 15,451 |
| GIBILTERRA | Sterlina Gibilterra | 44 | GIP | 0,650255 | 2.977,842 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| GIBUTI | Franco Gibuti | 83 | DJF | 184,429 | 10,499 |
| GIORDANIA | Dinaro Giordano | 89 | JOD | 0,735768 | 2.631,708 |
| GRECIA | Dracma Greca * | 30 | GRD | 324,155 | 5,973 |
| GRENADA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,80194 | 691,067 |
| GUATEMALA | Quetzal | 78 | GTQ | 7,19954 | 268,951 |
| GUINEA | Franco Guineano | 129 | GNF | 1.377,61 | 1,406 |
| GUINEA BISSAU | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,952 |
| GUINEA EQUATORIALE | Franco CFA | 43 | XAF | 655,957 | 2,952 |
| GUYANA | Dollaro Guyana | 149 | GYD | 172,625 | 11,243 |
| HAITI | Gourde | 151 | HTG | 17,2875 | 112,009 |
| HONDURAS | Lempira | 118 | HNL | 14,7622 | 131,167 |
| HONG KONG (Cina) | Dollaro Hong Kong | 103 | HKD | 8,04953 | 240,551 |
| INDIA | Rupia Indiana | 31 | INR | 45,3440 | 42,703 |
| INDONESIA | Rupia Indonesiana | 123 | IDR | 7.619,19 | 0,256 |
| IRAN | Rial Iraniano | 57 | IRR | 3.113,26 | 0,622 |
| IRAQ | Dinaro Iracheno | 93 | IQD | 0,322638 | 6.001,547 |
| ISLANDA | Corona Islanda | 62 | ISK | 77,0712 | 25,124 |
| ISRAELE | Shekel | 203 | ILS | 4,23969 | 456,717 |
| JUGOSLAVIA | Nuovo Dinaro Jugoslavo | 214 | YUM | 11,3982 | 169,909 |
| KAZAKISTAN | Tenge Kazakistan | 231 | KZT | 136,315 | 14,208 |
| KENYA | Scellino Keniota | 22 | KES | 76,3078 | 25,378 |
| KIRGHIZISTAN | Som | 225 | KGS | 44,3675 | 43,649 |
| KUWAIT | Dinaro Kuwait | 102 | KWD | 0,313402 | 6.178,413 |
| LAOS | Kip | 154 | LAK | 4.425,25 | 0,438 |
| LESOTHO | Loti | 172 | LSL | 6,31865 | 306,498 |
| LETTONIA | Lats | 219 | LVL | 0,606049 | 3.195,002 |
| LIBANO | Lira Libanese | 32 | LBP | 1.555,11 | 1,245 |
| LIBERIA | Dollaro Liberia | 155 | LRD | 1,03775 | 1.865,881 |
| LIBIA | Dinaro Libico | 69 | LYD | 0,466990 | 4.146,402 |
| LITUANIA | Litas | 221 | LTL | 4,15055 | 466,523 |
| MACAO | Pataca | 156 | MOP | 8,29101 | 233,545 |
| MACEDONIA | Dinaro Macedonia | 236 | MKD | 59,9029 | 32,329 |
| MADAGASCAR | Franco Malgascio | 130 | MGF | 6.838,66 | 0,283 |
| MALAWI | Kwacha Malawi | 157 | MWK | 44,6108 | 43,406 |
| MALAYSIA | Ringgit | 55 | MYR | 3,94347 | 491,021 |
| MALDIVE | Rufiyaa | 158 | MVR | 11,7992 | 164,106 |
| MALI | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,952 |
| MALTA | Lira Maltese | 33 | MTL | 0,423479 | 4.572,340 |
| MAROCCO | Dirham Marocco | 84 | MAD | 10,3378 | 187,303 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| MAURITANIA | Ouguiya | 196 | MRO | 217,226 | 8,916 |
| MAURITIUS | Rupia Mauritius | 170 | MUR | 26,7376 | 72,420 |
| MESSICO | Peso Messicano | 222 | MXN | 9,86846 | 196,256 |
| MOLDAVIA | Leu Moldavia | 235 | MDL | 12,2885 | 157,795 |
| MONGOLIA | Tugrik | 160 | MNT | 1.038,76 | 1,864 |
| MOZAMBICO | Metical | 133 | MZM | 12.686,5 | 0,153 |
| MYANMAR (Birmania) | Kyat | 107 | MMK | 6,48596 | 298,541 |
| NAMIBIA | Dollaro Namibia | 252 | NAD | 6,31865 | 306,498 |
| NEPAL | Rupia Nepalese | 161 | NPR | 70,5342 | 27,452 |
| NICARAGUA | Cordoba Oro | 120 | NIO | 12,1710 | 159,093 |
| NIGER | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,952 |
| NIGERIA | Naira | 81 | NGN | 22,7122 | 85,255 |
| NORVEGIA | Corona Norvegese * | 8 | NOK | 8,16759 | 237,076 |
| NUOVA ZELANDA | Dollaro Neozelandese * | 113 | NZD | 1,94788 | 994,087 |
| OMAN | Rial Oman | 184 | OMR | 0,399536 | 4.846,443 |
| PAKISTAN | Rupia Pakistana | 26 | PKR | 53,6441 | 36,096 |
| PANAMA | Balboa | 162 | PAB | 1,03775 | 1.865,881 |
| PAPUA NUOVA GUINEA | Kina | 190 | PGK | 3,04857 | 640,210 |
| PARAGUAY | Guarani | 101 | PYG | 3.172,56 | 0,611 |
| PERU | Nuevo Sol | 201 | PEN | 3,46220 | 559,284 |
| POLINESIA FRANCESE | Franco C.F.P. | 105 | XPF | 119,252 | 16,237 |
| POLONIA | Zloty * | 237 | PLN | 4,09392 | 473,007 |
| QATAR | Riyal Qatar | 189 | QAR | 3,77771 | 512,567 |
| REGNO UNITO | Sterlina Gran Bretagna * | 2 | GBP | 0,650255 | 2.977,842 |
| ROMANIA | Leu | 131 | ROL | 16.331,8 | 0,119 |
| RUSSIA | Rublo Russia | 244 | RUR | 25,3263 | 76,457 |
| RWANDA | Franco Ruanda | 163 | RWF | 353,234 | 5,482 |
| SALOMONE ISOLE | Dollaro Isole Salomone | 206 | SBD | 4,94168 | 391,835 |
| SAMOA OCCIDENTALI | Tala | 164 | WST | 3,09274 | 626,134 |
| SANT' ELENA | Sterlina S. Elena | 207 | SHP | 0,650255 | 2.977,842 |
| SÃO TOMÉ e PRINCIPE | Dobra | 191 | STD | 2.480,23 | 0,781 |
| SENEGAL | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,952 |
| SEYCHELLES | Rupia Seychelles | 185 | SCR | 5,57103 | 347,572 |
| SIERRA LEONE | Leone | 165 | SLL | 1.680,90 | 1,152 |
| SINGAPORE | Dollaro Singapore | 124 | SGD | 1,77565 | 1.090,527 |
| SIRIA | Lira Siriana | 36 | SYP | 46,6990 | 41,464 |
| SLOVACCA, REPUBBLICA | Corona slovacca | 224 | SKK | 45,3656 | 42,683 |
| SLOVENIA | Tallero Slovenia * | 215 | SIT | 195,483 | 9,905 |
| SOMALIA | Scellino Somalo | 65 | SOS | 2.718,91 | 0,712 |
| SRI LANKA | Rupia Sri Lanka | 58 | LKR | 73,4027 | 26,379 |

| Paese | Valuta | Cod. UIC | Cod. ISO | Quantità di valuta estera per 1 Euro | Quantità di lire per 1 unità di valuta estera |
|---|---|---|---|---|---|
| ST. LUCIA | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,80194 | 691,067 |
| ST. VINCENT E GRENADINES | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,80194 | 691,067 |
| ST.KITTS E NEVIS | Dollaro Caraibi Est | 137 | XCD | 2,80194 | 691,067 |
| STATI UNITI | Dollaro USA * | 1 | USD | 1,03775 | 1.865,881 |
| SUD AFRICA | Rand * | 82 | ZAR | 6,31865 | 306,498 |
| SUDAN | Dinaro Sudanese | 79 | SDD | 263,457 | 7,350 |
| SURINAME | Fiorino Suriname | 150 | SRG | 726,428 | 2,666 |
| SVEZIA | Corona Svedese * | 9 | SEK | 8,82837 | 219,347 |
| SVIZZERA | Franco Svizzero * | 3 | CHF | 1,59512 | 1.213,877 |
| SWAZILAND | Lilangeni | 173 | SZL | 6,31865 | 306,498 |
| TAGIKISTAN | Rublo Tagikistan | 239 | TJR | 1.184,83 | 1,635 |
| TAIWAN | Dollaro Taiwan | 143 | TWD | 33,6492 | 57,546 |
| TANZANIA | Scellino Tanzania | 125 | TZS | 733,234 | 2,641 |
| THAILANDIA | Baht | 73 | THB | 38,2823 | 50,581 |
| TOGO | Franco CFA | 209 | XOF | 655,957 | 2,952 |
| TONGA ISOLA | Pa Anga | 167 | TOP | 1,67379 | 1.156,849 |
| TRINIDAD e TOBAGO | Dollaro Trinidad eTobago | 166 | TTD | 6,39303 | 302,881 |
| TUNISIA | Dinaro Tunisino | 80 | TND | 1,25518 | 1.542,645 |
| TURCHIA | Lira Turca | 10 | TRL | 429.434 | 0,005 |
| TURKMENISTAN | Manat Turkmenistan | 228 | TMM | 5.396,32 | 0,359 |
| UCRAINA | Hryvnia | 241 | UAH | 4,11770 | 470,249 |
| UGANDA | Scellino Ugandese | 126 | UGX | 1.482,74 | 1,306 |
| UNGHERIA | Forint Ungherese * | 153 | HUF | 249,354 | 7,765 |
| URUGUAY | Peso Uruguaiano | 53 | UYU | 11,6720 | 165,894 |
| UZBEKISTAN | Sum Uzbekistan | 232 | UZS | 123,560 | 15,673 |
| VANUATU | Vatu | 208 | VUV | 133,591 | 14,494 |
| VENEZUELA | Bolivar | 35 | VEB | 624,610 | 3,100 |
| VIETNAM | Dong | 145 | VND | 14.438,6 | 0,134 |
| YEMEN, Repubblica | Rial | 122 | YER | 158,553 | 12,224 |
| ZAMBIA | Kwacha Zambia | 127 | ZMK | 2.528,88 | 0,766 |
| ZIMBABWE | Dollaro Zimbabwe | 51 | ZWD | 39,4537 | 49,079 |

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1999

*Il direttore centrale:* DE LEO

99A6426

## MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 12 luglio 1999.

**Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001, prima e seconda tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione dei strumenti finanziari;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 57.893 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 15 luglio 1999 e scadenza 13 luglio 2001, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 13 luglio 2001, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

*a)* le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo; le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3, del predetto art. 16; le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)*, del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di noti applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 12 luglio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 12 luglio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 15 luglio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo n. 5100, (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2001, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo n. 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo n. 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1999

*Il Ministro*: AMATO

99A6421

DECRETO 14 luglio 1999.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, prima e seconda tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 57.893 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4% con godimento 15 luglio 1999 e scadenza 15 luglio 2004, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema del-

l'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 luglio 2004, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al comma 1, del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 14 luglio 1999, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un

importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 luglio 1999.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al comma 1, dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per un giorno.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 16 luglio 1999 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, unitamente al rateo di interesse del 4% annuo lordo, dovuto allo Stato, per un giorno.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo n. 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo n. 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2000 al 2004, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli n. 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e n. 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1999

*Il Ministro:* AMATO

**99A6420**

DECRETO 14 luglio 1999.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, quinta e sesta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 57.893 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 e 25 giugno 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, fino all'importo massimo di nominali 1.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 giugno 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 giugno 1999, entro le ore 13 del giorno 14 luglio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 giugno 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 giugno 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 luglio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 luglio 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 14 luglio 1999

*Il Ministro:* AMATO

**99A6418**

DECRETO 14 luglio 1999.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, diciassettesima e diciottesima tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 57.893 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 - gennaio 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione della quinta e sesta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, di scadenza 1° maggio 1999, non verrà corrisposta dal momento che, alla data del regolamento dei titoli, è pervenuta a scadenza.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale del 10 febbraio 1999, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, entro le ore 13 del giorno 14 luglio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 gennaio 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della diciassettesima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 14 luglio 1999 con le modalità indicate nell'art. 12 del citato decreto dell'11 gennaio 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della diciassettesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 7 del decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 luglio 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 76 giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di lire 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 luglio 1999.

A fronte ditali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 1999

*Il Ministro:* AMATO

**99A6419**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 luglio 1999.

**Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo in Italia a quello assimilabile di tecnico sanitario di radiologia medica.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Medizinisch technische radiologie assistentin» conseguito in Germania dalla sig.ra Rudolph Katrin, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Tecnico sanitario di radiologia medica»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 6 maggio 1997;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Rudolph Katrin di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 15 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Medizinisch technische radiologie assistentin» conseguito in Germania in data 23 marzo 1989 dalla sig.ra Rudolph Katrin, nata ad Amburgo il 16 novembre 1967, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Tecnico sanitario di radiologia medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1999

*Il direttore:* D'ARI

**99A6428**

---

DECRETO 9 luglio 1999.

**Riconoscimento alla sig.ra Assmayr Michaela di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Diplomierte medizinisch technische assistentin» conseguito in Austria dalla sig.ra Assmayr Michaela, cittadina austriaca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 21 dicembre 1998;

Considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della sig.ra Assmayr Michaela di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 29 aprile 1999, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale del 16 giugno 1999 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Diplomierte medizinisch technische assistentin» conseguito in Austria in data 31 ottobre 1991 dalla sig.ra Assmayr Michaela, nata a Lienz il 15 febbraio 1971, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «Tecnico sanitario di laboratorio biomedico».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1999

*Il direttore:* D'ARI

**99A6429**

---

## MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 3 giugno 1999.

**Modificazione al provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648.**

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 17 gennaio 1997 con il quale è stato istituito l'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto in particolare l'art. 3 di detto provvedimento il quale limita il periodo di iscrizione dei medicinali nell'elenco a dodici mesi, salvo proroghe stabilite dalla Commissione unica del farmaco sulla base del permanere delle esigenze che ne motivano l'inserimento stesso;

Atteso che detto limite temporale si è rivelato non rispondente con i tempi necessari per modificare le esigenze che motivarono l'inserimento in elenco;

Atteso anche che non è opportuno sospendere i trattamenti in atto con tali medicinali qualora si dimostrino efficaci;

Ritenuto opportuno di modificare il succitato art. 3 del provvedimento datato 17 gennaio 1997;

Vista la propria deliberazione assunta nella seduta del 28 aprile 1999;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 3 del provvedimento datato 17 gennaio 1997 è modificato come segue:

«I medicinali di cui all'art. 1 restano iscritti nell'elenco fino al permanere delle esigenze che ne motivarono l'inserimento stesso».

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1999

*Il Ministro della sanità*
*Presidente della Commissione*
BINDI

*Registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1999*
*Registro n. 2 Sanità, foglio n. 31*

**99A6409**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 19 luglio 1999.

**Integrazioni e variazioni al decreto dirigenziale 5 novembre 1998 recante «Ammissioni al finanziamento di alcune società per progetti di ricerca e formazione del programma nazionale nel settore agroalimentare».**

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
ED IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto n. 1510-Ric del 29 novembre 1996, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1997, con il quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha approvato il programma nazionale di ricerca e formazione per il settore agro-alimentare per un intervento massimo di 68.565 milioni di lire;

Visto il decreto dirigenziale 5 novembre 1998 concernente l'ammissione al finanziamento dei progetti di ricerca e formazione professionali, presentati dai soggetti di cui all'art. 1, nella forma, nella misura e con le modalità indicate nelle schede allegate al decreto stesso per un intervento ministeriale pari a 63.465 milioni di lire;

Rilevata la necessità di apportare al testo del predetto decreto, integrazioni prescrittive, nonché specificative in merito alla distribuzione dei costi nelle aree eleggibili;

Preso atto delle richieste di variazioni di titolarità, relativamente alle tematiche numeri 1, 7 e 12, avanzate dai soggetti ammessi al finanziamento;

Rilevato altresì di dover integrare la quota di finanziamento spettante alla S.p.a. Polo Tecnologico Marino Marittimo, titolare del progetto presentato a fronte del tema 7, e alla S.c.p.a. Pastis Cnrsm cotitolare del progetto presentato a fronte del tema 9, in quanto P.M.I.;

Tenuto conto che tale integrazione comporta un aumento del contributo ministeriale per complessivi 293 milioni di lire;

Preso atto del parere espresso al riguardo dal comitato tecnico scientifico nella riunione del 1° giugno 1999;

Decreta:

Art. 1.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nella esecuzione delle attività previste dai contratti.

La decorrenza dei costi, fermo restando quanto disposto dall'art. 4, comma 14, del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, non deve comunque essere successiva al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, a pena di decadenza dal finanziamento stesso.

Ai sensi dell'art. 12 del summenzionato decreto n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione sull'erogazione, purché garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del contributo ministeriale.

Per i contratti cointestati la responsabilità dei soggetti contraenti è solidale.

Art. 2.

Le schede di cui all'art. 1 del decreto dirigenziale 5 novembre 1998, riferite ai sottoelencati soggetti ammessi al finanziamento, sono annullate e sostituite da quelle allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, che recano le integrazioni, specificazioni e variazioni di cui alle premesse:

tema 1: CIRIO RICERCHE - Ricerca agro alimentare del gruppo Cirio S.c.p.a. - Tenuta La Fagianeria - 81015 Piana di Monte Verna (Caserta);

tema 3: BISTEFANI S.p.a. + ing. POLIN & C. S.p.a. + PROGEO Soc. coop. a r.l.;

tema 3: COLUSSI PERUGIA S.r.l., via dell'Aeroporto, 7 - 06086 Petrignano di Assisi (Perugia);

tema 5: CONSORZIO BIRRAVIVA, viale Val Fiorita, 90 - 00144 Roma;

tema 6: CONSORZIO CO.POM. S.c.p.a. - Tenuta La Fagianeria - 81015 Piana di Monte Verna (Caserta);

tema 7: POLO TECNOLOGICO MARINO MARITTIMO S.p.a., via al Molo Vecchio, Calata Gadda - 16128 (Genova);

tema 9: PAVAN S.p.a. + SOCIETÀ PASTIS CNRSM S.c.p.a. + SALDATRICI ROTATIVE AUTOMATICHE S.R.A. S.r.l.;

tema 10: SOCIETÀ PASTIS CNRSM S.c.p.a., s.s. 7 per Mesagne km 7,300 - 72100 Brindisi;

tema 12: ERIDANIA S.p.a., corso Andrea Podestà, 2 - 16128 Genova;

tema 12: S.E.C.I. S.p.a., DIVISIONE SADAM ZUCCHERIFICI, via degli Agresti, 4/6 - 40123 Bologna;

Art. 3.

È autorizzato il trasferimento della titolarità del contratto relativo al progetto «Nuovi prodotti a base latte» (tema 1), dalla Cirio S.p.a. e Cirio Ricerche alla S.c.p.a. Cirio Ricerche - Ricerca Agro Alimentare del Gruppo Cirio. È altresì autorizzato il trasferimento della titolarità del contratto relativo al progetto «Innovazioni in maricoltura e nei processi di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici» (tema 7) dalla Hendrix S.p.a, Palmera S.p.a. e Polo Tecnologico Marino Marittimo alla S.p.a. Polo Tecnologico Marino Marittimo.

Art. 4.

Il presente decreto comporta un incremento della spesa, determinata all'art. 3 del decreto dirigenziale del 5 novembre 1998, pari a lire 293 milioni, derivante dal riconoscimento della maggiorazione per P.M.I. spettante alla società Polo Tecnologico Marino Marittimo, titolare del progetto presentato a fronte del tema 7, e alla società Pastis CNRSM, cotitolare del progetto presentato a fronte del tema 9. Tale incremento comunque non eccede i limiti dell'impegno di 68.565 milioni di lire assunto con il decreto ministeriale n. 1510-Ric del 29 novembre 1996. Tale somma graverà sulle disponibilità del F.S.R.A. per l'anno 1999.

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel decreto 5 novembre 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 1998, n. 269.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 luglio 1999

*Il direttore:* D'ADDONA

ALLEGATO

P.N.R. Agroalimentare - TEMA 1

SOGGETTO: CIRIO RICERCHE Ricerca Agro Alimentare del Gruppo Cirio S.C.p.a
Progetto n. 2225

TITOLO: "Nuovi prodotti a base latte"

| DURATA: | Ricerca: | 3,0 anni | (36 mesi) |
|---|---|---|---|
| | Formazione | 2,5 anni | (30 mesi) |

**Decorrenza costi:** 1° luglio 1998

| COSTO AMMESSO: | Ricerca | 7.672 | milioni di lire |
|---|---|---|---|
| | Formazione | 670 | milioni di lire |

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività, dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

| | CIRIO RICERCHE |
|---|---|
| Ricerca Industriale: | 6.076 |
| Sviluppo precompetitivo: | 1.596 |
| Formazione: | 670 |

**Luogo di svolgimento:**
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

CIRIO RICERCHE

| | Ricerca | Formazione |
|---|---|---|
| Ea: | 2.622 | 478 |
| Ec: | -- | -- |
| NE: | 5.050 | 192 |

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

| | | CIRIO RICERCHE | |
|---|---|---|---|
| **Ricerca:** | contributo nella spesa fino a | **4.849** | milioni di lire |
| **Formazione:** | contributo nella spesa fino a | **670** | milioni di lire |

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo |
|---|---|---|
| Ea: | 75% | 50% |
| Ec: | 70% | 45% |
| NE: | 65% | 40% |

P.N.R. agroalimentare- TEMA 3

SOGGETTO: **BISTEFANI s.p.a.** - Casale Monferrato (AL)
**Ing.POLIN & C. spa** - Verona
**PROGEO Soc.Coop. a r.l.** - Villa Masone (RE)

Progetto n. 2230

TITOLO: "Prodotti a base di cereali ad alta valenza nutrizionale"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

**Decorrenza costi:** 1° luglio 1998

| COSTO AMMESSO: | | | |
|---|---|---|---|
| | Ricerca | 4.597 | milioni di lire |
| | Formazione | 459 | milioni di lire |

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

| | BISTEFANI | POLIN | PROGEO |
|---|---|---|---|
| Ricerca Industriale: | 1.584 | 1.554 | 1.459 |
| Sviluppo Precompetitivo: | --- | --- | --- |
| Formazione: | 459 | | |

**Luogo di svolgimento:**
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

| | | BISTEFANI | POLIN | PROGEO |
|---|---|---|---|---|
| | Ea: | --- | --- | --- |
| | Ec: | --- | --- | --- |
| | NE: | 1.584 | 1.554 | 1.459 |
| (Formazione): | | | | |
| | Ea: | --- | --- | --- |
| | Ec: | --- | --- | --- |
| | NE: | 459 | | |

| AGEVOLAZIONE DELIBERATA: | | BISTEFANI | POLIN | PROGEO | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ricerca:** | contributo nella spesa | 1.029 | 1.010 | 948 | milioni di lire |
| **Formazione:** | contributo nella spesa | 459 | | | milioni di lire |

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

| | | BISTEFANI | POLIN | PROGEO |
|---|---|---|---|---|
| Ricerca Industriale: | | | | |
| | Ea: | 75% | 75% | 75% |
| | Ec: | 70% | 70% | 70% |
| | NE: | 65% | 65% | 65% |

Sviluppo Precompetitivo: assente

P.N.R. agroalimentare- TEMA 3

SOGGETTO: COLUSSI PERUGIA s.r.l. - Petrignano di Assisi (PG)
Progetto n. 2232

TITOLO: "Sviluppo di nuovi prodotti da forno (biscotti, fette, crackers, merendine ecc. di elevato valore salutistico e nutrizionale"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

**Decorrenza costi:** 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 3.993 milioni di lire
Formazione 399 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

| | COLUSSI 1° | COLUSSI 2° |
|---|---|---|
| Ricerca Industriale: | 1.446 | 1.415 |
| Sviluppo Precompetitivo: | 574 | 558 |
| Formazione: | 202 | 197 |

**Luogo di svolgimento:**
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

| | | COLUSSI 1° | COLUSSI 2° |
|---|---|---|---|
| | Ea: | — | — |
| | Ec: | — | — |
| | NE: | 2.020 | 1.973 |
| (Formazione): | | | |
| | Ea: | | |
| | Ec: | | |
| | NE: | 202 | 197 |

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

| | | COLUSSI 1° | COLUSSI 2° | |
|---|---|---|---|---|
| **Ricerca:** | contributo nella spesa fino a | **866** | **847** | milioni di lire |
| **Formazione:** | contributo nella spesa fino a | **202** | **197** | milioni di lire |

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

| | | COLUSSI 1° | COLUSSI 2° |
|---|---|---|---|
| Ricerca Industriale: | | | |
| | Ea: | 60% | 60% |
| | Ec: | 55% | 55% |
| | NE: | 50% | 50% |
| Sviluppo Precompetitivo: | | | |
| | Ea: | 35% | 35% |
| | Ec: | 30% | 30% |
| | NE: | 25% | 25% |

P.N.R. agroalimentare- TEMA 5

SOGGETTO: **Consorzio BIRRAVIVA** - Roma
Progetto n. 2235

TITOLO: "Salvaguardia delle proprietà nutrizionali delle bevande fermentate ed innovazione di prodotto"

| DURATA: | Ricerca | 3,0 anni | (36 mesi) |
|---|---|---|---|
| | Formazione | 2,5 anni | (30 mesi) |

**Decorrenza costi:** 1° luglio 1998

| COSTO AMMESSO: | Ricerca | 4.408 | milioni di lire |
|---|---|---|---|
| | Formazione | 440 | milioni di lire |

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione.

| | Consorzio BIRRAVIVA |
|---|---|
| Ricerca Industriale: | 4.408 |
| Sviluppo Precompetitivo: | — |
| Formazione: | 440 |

**Luogo di svolgimento:**
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

| | Consorzio BIRRAVIVA |
|---|---|
| Ea: | 367 |
| Ec: | 618 |
| NE: | 3.423 |

(Formazione):

| | |
|---|---|
| Ea: | 74 |
| Ec: | 36 |
| NE: | 330 |

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

| | | Consorzio BIRRAVIVA | |
|---|---|---|---|
| **Ricerca:** | contributo nella spesa fino a | **2.932** | milioni di lire |
| **Formazione:** | contributo nella spesa fino a | **440** | milioni di lire |

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

| | | Consorzio BIRRAVIVA |
|---|---|---|
| Ricerca Industriale: | | |
| | Ea: | 75% |
| | Ec: | 70% |
| | NE: | 65% |
| Sviluppo Precompetitivo: | | assente |

P.N.R. agroalimentare- TEMA 6

SOGGETTO: Consorzio CO.POM.Scpa - Piana di Monte Verna (CE)
Progetto n. 2237

TITOLO: "Nuovi prodotti a base di pomodoro"

| DURATA: | Ricerca | 3,5 anni | (42 mesi) |
|---|---|---|---|
| | Formazione | 2,5 anni | (30 mesi) |

Decorrenza costi: 1° luglio 1998

| COSTO AMMESSO: | Ricerca | 3.335 | milioni di lire |
|---|---|---|---|
| | Formazione | 333 | milioni di lire |

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione:

| | Consorzio COPOM |
|---|---|
| Ricerca Industriale: | 2.935 |
| Sviluppo Precompetitivo: | 400 |
| Formazione: | 333 |

**Luogo di svolgimento:**
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

| | Consorzio COPOM |
|---|---|
| Ea: | 2.204 |
| Ec: | — |
| NE: | 1.131 |

(Formazione):

| | |
|---|---|
| Ea: | 223 |
| Ec: | — |
| NE: | 110 |

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ricerca:** | contributo nella spesa fino a | **2.288** | milioni di lire |
| **Formazione:** | contributo nella spesa fino a | **333** | milioni di lire |

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale:

| | Consorzio COPOM |
|---|---|
| Ea: | 75% |
| Ec: | 70% |
| NE: | 65% |

Sviluppo Precompetitivo:

| | |
|---|---|
| Ea: | 50% |
| Ec: | 45% |
| NE: | 40% |

P.N.R. agroalimentare- TEMA 7
P.M.I. *

SOGGETTO: POLO TECNOLOGICO MARINO MARITTIMO S.p.A. - Genova
Progetto n. 2240

TITOLO: "Innovazione in maricoltura e nei processi di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici"

| DURATA: | Ricerca | 3,0 anni | (36 mesi) |
|---|---|---|---|
| | Formazione | 2,6 anni | (31 mesi) |

**Decorrenza costi:** 1° luglio 1998

| COSTO AMMESSO: | Ricerca | 6.570 | milioni di lire |
|---|---|---|---|
| | Formazione | 657 | milioni di lire |

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione.

| | POLO TECNOLOGICO MARINO MARITTIMO S.p.A |
|---|---|
| Ricerca Industriale: | 4.278 |
| Sviluppo Precompetitivo: | 2.292 |
| Formazione: | 657 |

**Luogo di svolgimento:**

| (Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo): | POLO TECNOLOGICO MARINO MARITTIMO S.p.A |
|---|---|
| **Ea:** | 800 |
| **Ec:** | 4.420 |
| **NE:** | 1.350 |
| (Formazione): | |
| **Ea:** | -- |
| **Ec:** | 435 |
| **NE:** | 222 |

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

| | | POLO TECNOLOGICO MARINO MARITTIMO S.p.A | |
|---|---|---|---|
| **Ricerca:** | contributo nella spesa fino a | 4.221 | milioni di lire |
| **Formazione:** | contributo nella spesa fino a | 657 | milioni di lire |

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo: |
|---|---|---|
| **Ea:** | 75% | 50% |
| **Ec:** | 70% | 45% |
| **NE:** | 65% | 40% |

* La maggiorazione di P.M.I. viene riconosciuta sulle attività proprie del contraente previste all'atto della domanda pari a 3.900 milioni di lire.

P.N.R. agroalimentare- TEMA 9

SOGGETTO: **PAVAN S.p.A.** Galliera Veneta (PD)
**PASTIS C.N.R.S.M. S.c.p.A.**- Brindisi (PMI)
**S.R.A. S.r.l.** - Badia a Settimo (FI)

Progetto n. 2244

TITOLO: "Innovazione di processo per la produzione di alimenti disidratati"

DURATA: Ricerca 3,0 anni (36 mesi)
Formazione 2,5 anni (30 mesi)

**Decorrenza costi:** 1° luglio 1998

COSTO AMMESSO: Ricerca 3.467 milioni di lire
Formazione 346 milioni di lire

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione.

| | PAVAN | PASTIS | S.R.A. |
|---|---|---|---|
| Ricerca Industriale: | 412 | 1.323 | 658 |
| Sviluppo Precompetitivo: | 421 | 350 | 303 |
| Formazione: | | 346 | |

**Luogo di svolgimento:**
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

| | PAVAN | PASTIS | S.R.A. |
|---|---|---|---|
| Ea: | — | 1.383 | — |
| Ec: | — | — | 555 |
| NE: | 833 | 290 | 406 |

(Formazione):

| | PASTIS |
|---|---|
| Ea: | 298 |
| Ec: | 7 |
| NE: | 41 |

**AGEVOLAZIONE DELIBERATA:**

| | | PAVAN | PASTIS | S.R.A. | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ricerca:** | contributo nella spesa fino a: | **436** | **1.167** | **576** | milioni di lire |
| **Formazione:** | contributo nella spesa fino a: | | **346** | | milioni di lire |

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

| | | PAVAN | PASTIS | S.R.A. |
|---|---|---|---|---|
| Ricerca Industriale: | | | | |
| | Ea: | 75% | 75% | 75% |
| | Ec: | 70% | 70% | 70% |
| | NE: | 65% | 65% | 65% |
| Sviluppo Precompetitivo: | | | | |
| | Ea: | 50% | 50% | 50% |
| | Ec: | 45% | 45% | 45% |
| | NE: | 40% | 40% | 40% |

P.N.R. agroalimentare- TEMA 10
P.M.I.

SOGGETTO: PASTIS C.N.R.S.M. S.c.p.A.- Brindisi
Progetto n. 2247

TITOLO: "Utilizzo di tecnologie di trattamento in alta pressione per la valorizzazione di prodotti tipici dell'area mediterranea"

| DURATA: | | | |
|---|---|---|---|
| Ricerca | 3,0 | anni | (36 mesi) |
| Formazione | 2,5 | anni | (30 mesi) |

**Decorrenza costi:** 1° luglio 1998

| COSTO AMMESSO: | | |
|---|---|---|
| Ricerca | 2.335 | milioni di lire |
| Formazione | 233 | milioni di lire |

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione.

| | PASTIS C.N.R.S.M. |
|---|---|
| Ricerca Industriale: | 2.335 |
| Sviluppo Precompetitivo: | --- |
| Formazione: | 233 |

**Luogo di svolgimento:**
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

| | | PASTIS C.N.R.S.M. |
|---|---|---|
| | Ea: | 1.850 |
| | Ec: | 220 |
| | NE: | 265 |
| (Formazione): | | |
| | Ea: | 220 |
| | Ec: | 6 |
| | NE: | 7 |

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ricerca:** | contributo nella spesa fino a: | **1.751** | milioni di lire |
| **Formazione:** | contributo nella spesa fino a: | **233** | milioni di lire |

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

Ricerca Industriale:

| | PASTIS C.N.R.S.M. |
|---|---|
| Ea: | 75% |
| Ec: | 75% |
| NE: | 75% |

Sviluppo Precompetitivo: assente

P.N.R. agroalimentare- TEMA 12

SOGGETTO: ERIDANIA S.p.A. - Genova
Progetto n. 2250

TITOLO: "Interventi migliorativi sul processo di produzione dello zucchero e dei suoi sottoprodotti. Sviluppo di derivati per uso alimentare"

| DURATA: | Ricerca | 3,5 anni | (42 mesi) |
|---|---|---|---|
| | Formazione | 2,5 anni | (30 mesi) |

**Decorrenza costi:** 1° luglio 1998

| COSTO AMMESSO: | Ricerca | 6.361 | milioni di lire |
|---|---|---|---|
| | Formazione | 636 | milioni di lire |

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione.

| | ERIDANIA S.p.A |
|---|---|
| Ricerca Industriale: | 4.214 |
| Sviluppo Precompetitivo: | 2.147 |
| Formazione: | 636 |

**Luogo di svolgimento:**
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

| | | ERIDANIA S.p.A. |
|---|---|---|
| | Ea: | ----- |
| | Ec: | 4.077 |
| | NE: | 2.284 |
| (Formazione): | | |
| | Ea: | --- |
| | Ec: | 234 |
| | NE: | 402 |

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

| **Ricerca:** | contributo nella spesa fino a | **3.801** | milioni di lire |
|---|---|---|---|
| **Formazione:** | contributo nella spesa fino a | 636 | milioni di lire |

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

ERIDANIA S.p.A

| | Ricerca Industriale: | Sviluppo Precompetitivo |
|---|---|---|
| Ea: | 75% | 50% |
| Ec: | 70% | 45% |
| NE: | 65% | 40% |

P.N.R. agroalimentare- TEMA 12

SOGGETTO: S.E.C.I. S.p.A. - Divisione SADAM ZUCCHERIFICI - Bologna
Progetto n. 2249

TITOLO: "Interventi migliorativi sul processo di produzione dello zucchero e dei suoi sottoprodotti. Sviluppo di derivati per uso alimentare"

| DURATA: | | | |
|---|---|---|---|
| | Ricerca | 3,5 anni | (42 mesi) |
| | Formazione | 2,0 anni | (24 mesi) |

**Decorrenza costi:** 1° luglio 1998

| COSTO AMMESSO: | | | |
|---|---|---|---|
| | Ricerca | 4.779,00 | milioni di lire |
| | Formazione | 477,90 | milioni di lire |

così suddiviso, in via previsionale e non vincolante, in funzione delle tipologie di attività dei soggetti esecutori e delle zone geografiche di imputazione.

| | S.E.C.I. SpA Divisione SADAM Zuccherifici |
|---|---|
| Ricerca Industriale: | 3.422 |
| Sviluppo Precompetitivo: | 1.357 |
| Formazione: | 477 |

**Luogo di svolgimento:**
(Ricerca Industriale + Sviluppo Precompetitivo):

| | | S.E.C.I. SpA Divisione SADAM Zuccherifici |
|---|---|---|
| | Ea: | --- |
| | Ec: | 2.393 |
| | NE: | 2.386 |
| (Formazione): | | |
| | Ea: | -- |
| | Ec: | 253 |
| | NE: | 224 |

AGEVOLAZIONE DELIBERATA:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ricerca:** | contributo nella spesa fino a | 2.169 | milioni di lire |
| **Formazione:** | contributo nella spesa fino a | 477 | milioni di lire |

Tali agevolazioni, fermi restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali di intervento:

**S.E.C.I. SpA Divisione SADAM Zuccherifici**

| | Ricerca Industriale | Sviluppo Precompetitivo |
|---|---|---|
| Ea: | 60% | 35% |
| Ec: | 55% | 30% |
| NE: | 50% | 25% |

99A6422

## MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 20 luglio 1999.

**Protezione transitoria a livello nazionale accordata alla indicazione geografica «Limone di Sorrento».**

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato e in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Vista la domanda presentata dalla cooperativa «Solagri» S.r.l. intesa ad ottenere la registrazione dell'indicazione geografica protetta - I.G.P. - «Limone di Sorrento» ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota prot. n. 61552 del 20 maggio 1999 con la quale il Ministero per le politiche agricole ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista la nota della cooperativa «Solagri» S.r.l. del 20 aprile 1999 con la quale il soggetto richiedente la suddetta registrazione comunitaria ha indicato l'IS.ME.CERT - Istituto Mediterraneo di Certificazione, iscritto all'albo degli organismi privati tenuto presso il Ministero per le politiche agricole, quale organismo privato da autorizzare ad esercitare le attività di controllo ai sensi dell'art. 10 del regolamento n. 2081/92;

Vista la nota del 29 aprile 1999 con la quale la predetta cooperativa «Solagri» ha chiesto, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, la protezione, in ambito nazionale e a titolo transitorio, della indicazione geografica «Limone di Sorrento», espressamente esonerando lo Stato italiano e per esso il Ministero per le politiche agricole da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di registrazione, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della indicazione geografica «Limone di Sorrento» in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di registrazione in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento, nella forma di decreto, che in accoglimento della domanda avanzata dalla cooperativa sopra citata, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della indicazione geografica «Limone di Sorrento» e del relativo disciplinare di produzione, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 535/97 del 17 marzo 1997, alla indicazione geografica «Limone di Sorrento».

Art. 2.

La indicazione geografica «Limone di Sorrento» è riservata al prodotto ottenuto in conformità del disciplinare di produzione, allegato *A* al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

Art. 3.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'autorità pubblica designata e/o dell'organismo privato specificamente autorizzato con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La certificazione di conformità rilasciata ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della indicazione geografica «Limone di Sorrento» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione nazionale a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte degli organi comunitari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 1999

*Il direttore generale:* DI SALVO

---

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
«LIMONE DI SORRENTO»

Art. 1.

La Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Limone di Sorrento» è riservata ai limoni che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal regolamento CEE n. 2081/92 e dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Limone di Sorrento» designa i limoni prodotti nella zona delimitata al successivo art. 3 del presente disciplinare, riferibili agli ecotipi derivanti dal femmineo ovale (Citrus Limon, L., Burmann), «Ovale di Sorrento - sinonimo: "Limone di Massa Lubrense" o "Massese"».

Art. 3.

La zona di produzione del «Limone di Sorrento» di cui al presente disciplinare comprende parte del territorio dei comuni di: Vico Equense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Massa Lubrense, Capri e Anacapri.

La penisola sorrentina inizia dal versante est con il comune di Vico Equense e prosegue verso ovest con i comuni di: Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento e Massalubrense. Confina, nel suo insieme, a nord col mar Tirreno (golfo di Napoli), a est con i comuni di Castellammare di Stabia (Napoli) e Positano (Salerno), a sud e ad ovest ancora col mar Tirreno. A ovest della penisola, a circa 3,5 miglia da Punta Campanella, è ubicata l'isola di Capri.

Per la delimitazione dei confini, sono state utilizzate le carte I.G.M. 1:25.000 ricadenti sui fogli:

n. 184 Punta Orlando, II S.E.;

n. 196 Sorrento, I N.E.;

n. 197 Positano, IV N.O.;

n. 196 Isola di Capri, I S.O.

PERIMETRAZIONE DELL'AREA INTERESSATA

PENISOLA SORRENTINA

Partendo dal versante nord, l'area interessata alla coltivazione del «Limone di Sorrento» inizia a est dello «Scoglio Tre Fratelli» (comune di Vico Equense), risale lungo il «Fosso Sperlonga» fino alla sua sorgente dove incrocia via Sperlonga.

Prosegue in tale via verso ovest (direzione cimitero), fino ad incrociare il sentiero che porta a Trino del Monte, di qui segue il cri nale fino ad incrociare la curva di livello a quota + 503. Seguendo la stessa verso est fino ad incrociare via Vecchio Faito, segue poi lungo la stessa mulattiera fino alla curva di livello a quota + 526, prosegue poi su tale curva in direzione sud fino a raggiungere il «Rivolo Vergini». Scende lungo la valle di questo rivolo fino ad incorciare la «statale R. Bosco», km 5,78 segue detta strada verso monte fino alla curva «Tuoro», km 5,78 e scende diritto verso «Rivo dell'Arco»; proseguendo verso valle fino all'incrocio con via Antignano segue la stessa verso Monte fino al Vallone Centinara.

Si prosegue con lo stesso verso monte fino all'incrocio con la mulattiera Moiano-Ticciano. Si segue detta mulattiera fino a raggiungere la «statale R. Bosco» in località Ticciano, si percorre tale strada fino a raggiungere la curva di livello a quota + 277, segue la via Alberi fino alla intersezione tra il comune di Vico Equense e Meta e percorre la linea di confine verso sud fino a raggiungere via Lavinola. A valle del Monte Vico Alvano costeggia le falde dello stesso fino a incrociare la mulattiera «Scaricatoio»; prosegue verso sud fino a incorciare la s.s. 163 Amalfitana, risale verso ovest fino a raggiungere i colli di S. Pietro. Prosegue lungo la provinciale Nastro Azzurro; all'incrocio si immette su via Pontecorco e all'imbocco segue la linea di livello da quota + 321 e degrada proseguendo verso sud fino a quota + 250, su tale quota prosegue verso ovest (includendo a monte gli abitati di via Pontecorco, via Lepantine e Colli di Fontanelle) fino a raggiungere quota + 300 che si collega con la parte terminale di via Belvedere; risale tale strada fino ad incrociare la curva di livello a quota + 400, proseguendo lungo la stessa in direzione sud-ovest sino ad incrociare il rivolo Rimaiulo. Lungo il corso del rivolo degrada fino a quota + 250 s.l.m. Mantenendosi a tale quota in direzione ovest includendo a monte le località di Monticello, Torca, Nula, Spina, Campi e Tuoro fino al rivolo Acchiungo all'altezza di Capo d'Arco.

Dal rivo il limite superiore degrada fino a mare all'insenatura di Recommone per proseguire lungo la costa, sempre in direzione ovest, includendo l'intera Marina del Cantone, fino allo scoglio di Pila Nuova.

All'altezza dello scoglio si sale fino alla via comunale che conduce alla baia di Jeranto, lasciando ad est Villa Rosa. Si segue via Jeranto fino a Nerano all'innesto con la strada provinciale via A. Vespucci. Si costeggia il piede del costone nord-est del Monte San Costanzo fino a Petrale andando da quota + 200 a + 325. Da Petrale si segue quota + 325 fino all'incrocio tra via Campanella e via Mitigliano. Si segue via Campanella fino all'insenatura a sud della Torre di Fossa Papa per concludere a mare nel golfo di Napoli-mar Tirreno.

ISOLA DI CAPRI

Comprende l'intero territorio di Capri e Anacapri sino alla quota di 500 m.s.l.m.

Art. 4.

Il sistema di coltivazione deve essere quello tipico e tradizionalmente adottato nella zona.

I sesti e le distanze di piantagione ed i sistemi di potatura dei limoneti di cui al presente disciplinare sono in uso tradizionale della zona. La forma di allevamento è riconducibile ad un vaso libero, adattato ad un idoneo sistema di copertura. È facoltà degli organi tecnici regionali ammettere anche forme di allevamento diverse, nel rispetto comunque delle specifiche caratteristiche di qualità del prodotto descritte nel successivo art. 6.

La tecnica tradizionale di produzione consiste nel coltivare le piante sotto impalcature di pali di legno, preferibilmente di castagno (di altezza non inferiore a mt 3.00) o sotto ombreggiature di altre essenze vegetali, utilizzando stagionalmente coperture di riparo dagli agenti atmosferici avversi e per garantire una scalarità di maturazione dei frutti.

La densità di impianto non dovrà essere superiore ad 850 piante per ettaro.

La raccolta va effettuata nel periodo che va dal 1° febbraio al 31 ottobre, in funzione del conseguimento delle caratteristiche qualitative di cui al successivo art. 6 e delle particolari richieste del mercato in tale periodo. Tuttavia, in considerazione soprattutto dell'andamento climatico dell'annata, la regione Campania si riserva di modificare tali date con decreto del presidente della giunta regionale.

La raccolta dei frutti dalla pianta deve essere effettuata a mano; va impedito il contatto diretto dei limoni con il terreno.

Nei limoneti di cui sopra è ammessa la presenza di altre varietà nella misura massima del 15%.

La produzione massima consentita di limoni per ettaro ammessa a tutela non deve superare le 35 tonnellate in coltura specializzata o promiscua (in tal caso si intende la produzione ragguagliata).

I limoni raccolti devono presentarsi sani, indenni da attacchi parassitari, come per legge.

Per il trasporto del prodotto fino ai centri di raccolta devono essere impiegati contenitori atti a non provocare danno ai frutti.

Art. 5.

Gli impianti idonei alla produzione dell'I.G.P. «Limone di Sorrento», sono iscritti nell'apposito albo, attivato, tenuto e aggiornato dalla regione Campania, direttamente attraverso i propri uffici competenti per territorio o attraverso gli organismi di cui al precedente comma del presente articolo.

Gli organi tecnici sono tenuti a verificare, anche attraverso opportuni sopralluoghi, i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui sopra.

Entro dieci giorni dalla data indicata di fine raccolta (31 ottobre) deve essere presentata, all'organismo che detiene l'albo, la denuncia finale di produzione dell'anno.

Durante il periodo della raccolta, che inizia il 1º febbraio e termina il 31 ottobre come indicato all'art. 4, il predetto organismo può rilasciare, su conformi denuncie di produzioni, parziali ricevute di produzione.

Art. 6.

Il prodotto ammesso a tutela, all'atto dell'immissione al consumo o quando è destinato alla trasformazione, deve avere le seguenti caratteristiche:

forma del frutto: ellittica, simmetrica; lobo pedicellare lievemente prominente, con area basale media;

dimensioni: medie, medio-grosse, peso non inferiore a 85 grammi; i limoni con peso inferiore a 85 grammi, ma in possesso delle altre caratteristiche di cui al presente articolo, possono essere destinati alla trasformazione;

peduncolo: di medio spessore e lunghezza;

attacco al peduncolo: forte;

umbone (apice): presente;

solco apicale: assente;

residuo stilare: assente;

colore della buccia: giallo citrino per una superficie superiore al 50%;

buccia (flavedo e albedo): di spessore medio;

flavedo: ricco di olio essenziale, aroma e profumo forte;

asse carpellare: rotondo, medio e semipieno;

polpa: di colore giallo paglierino, con tessitura media;

succo: giallo paglierino, abbondante (resa non inferiore al 30%) e con elevata acidità (non inferiore a 3,5 gr/100 ml).

Art. 7.

L'immissione al consumo dell'I.G.P. «Limone di Sorrento» deve avvenire secondo le seguenti modalità:

il prodotto deve essere posto in vendita in appositi contenitori rigidi, con capienza da un minimo di 0,5 kg fino ad un massimo di 15 kg, realizzati con materiale di origine vegetale, con cartone o con altro materiale riciclabile, consentito, in ogni caso, dalle normative comunitarie. Sulle confezioni contrassegnate ad I.G.P., o sulle etichette apposte sulle medesime, devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le seguenti indicazioni:

«Limone di Sorrento» e «Indicazione Geografica Protetta» (o la sua sigla I.G.P.);

il nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda confezionatrice o produttrice;

la quantità di prodotto effettivamente contenuto nella confezione, espressa in conformità alle norme vigenti.

Dovrà figurare, inoltre, il simbolo grafico relativo all'immagine artistica del logotipo specifico ed univoco, da utilizzare in abbinamento inscindibile con l'Indicazione Geografica Protetta. Il simbolo grafico è composto dall'immagine di tre limoni affogliati, di cui due piccoli messi in posizione leggermente laterale e uno grande. Quest'ultimo, all'interno, ha raffigurato il panorama della costiera sorrentina fino a Punta Scutolo. Il paesaggio è di colore verde Pantone 360 CV, le foglie sono di colore verde Pantone 362 CV, i due limoni piccoli ed il riquadro con la scritta «Limoni di Sorrento» sono di colore giallo Pantone Process Yellow, il mare è di colore azzurro Pantone 284 CV, la scritta «Limoni di Sorrento» è di colore nero.

I prodotti elaborati, derivanti dalla trasformazione del limone, possono utilizzare, nell'ambito della designazione degli ingredienti, il riferimento al nome geografico «Sorrento» a condizione che rispettino le seguenti condizioni:

1) i limoni utilizzati per la preparazione del prodotto siano esclusivamente quelli conformi al presente disciplinare;

2) sia esattamente indicato il rapporto ponderale tra quantità utilizzata della I.G.P. «Limone di Sorrento» e quantità di prodotto elaborato ottenuto;

3) l'elaborazione e/o la trasformazione dei limoni avvenga esclusivamente nell'intero territorio dei comuni individuati all'art. 3 del presente disciplinare;

4) venga dimostrato l'utilizzo della I.G.P. «Limone di Sorrento» mediante l'acquisizione e detenzione delle ricevute di acquisto dai produttori iscritti all'albo e successiva annotazione sui documenti ufficiali.

Il controllo del corretto utilizzo dell'I.G.P. «Limone di Sorrento» per i prodotti elaborati e/o trasformati potrà essere delegato dall'organismo di controllo al consorzio di tutela e valorizzazione che ne faccia richiesta.

Alla Indicazione Geografica Protetta, di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: tipo, gusto, uso, selezionato, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende, nomi, ragioni sociali, marchi privati consorzi, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e di larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare l'Indicazione Geografica Protetta.

Art. 8.

Chiunque produce, pone in vendita, utilizza per la trasformazione o comunque distribuisce per il consumo, con la I.G.P. «Limone di Sorrento», un prodotto che non risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma di legge.

Limoni di Sorrento

**99A6352**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 luglio 1999.

**Scioglimento di alcune società cooperative.**

### IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI CASERTA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Vista la circolare n. 33/95 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Mille luci», con sede in Sessa Aurunca, costituita per rogito Girfatti in data 29 novembre 1978, repertorio n. 66124, registro società n. 81/79 - BUSC n. 2051;

società cooperativa edilizia «Eden 80», con sede in Maddaloni, costituita per rogito Marzano in data 2 giugno 1980, repertorio n. 275, registro società n. 328/80 - BUSC n. 2308;

società cooperativa edilizia «Artemide due», con sede in Aversa, costituita per rogito Farinaro in data 6 febbraio 1992, repertorio n. 31554, registro società n. 13340/92 - BUSC n. 4431;

società cooperativa edilizia «Le Acacie», con sede in Capua, costituita per rogito Marzano in data 19 luglio 1989, rep. n. 10456, registro società n. 10002/89 - BUSC n. 4002;

società cooperativa edilizia «Atella Domus», con sede in S. Arpino, costituita per rogito Farinaro in data 28 luglio 1981, repertorio n. 15394, registro società n. 1154/81 - BUSC n. 2501;

società cooperativa «Ime», con sede in Teverola, costituita per rogitò Musto in data 16 maggio 1980, repertorio n. 51606, registro società n. 341/80 - BUSC n. 2314;

società cooperativa edilizia «Cometa», con sede in Caserta, costituita per rogito Ruggiero in data 22 gennaio 1982, repertorio n. 342, registro società n. 1581/82 - BUSC n. 2656;

società cooperativa edilizia «Maddaloni Primo», con sede in Maddaloni, costituita per rogito Palermiti in data 27 maggio 1989, repertorio n. 8395, registro società n. 9673/89 - BUSC n. 3955;

società cooperativa edilizia «Maria 94», con sede in Aversa, costituita per rogito Pelosi in data 24 gennaio 1994, repertorio n. 17810, registro società n. 15067/94 - BUSC n. 4614;

società cooperativa edilizia «Gamma», con sede in Caserta, costituita per rogito Musto in data 10 marzo 1977, repertorio n. 19121, registro società n. 124/77 - BUSC n. 1785;

società cooperativa edilizia «Loredana», con sede in Caserta, costituita per rogito D'Alessio in data 17 luglio 1974, repertorio n. 26408, registro società n. 273/74 - BUSC n. 1466;

società cooperativa edilizia «Maddaloni Secondo», con sede in Maddaloni, costituita per rogito Palermiti in data 27 maggio 1989, repertorio n. 8393, registro società n. 9671/89 - BUSC n. 3953;

società cooperativa edilizia «La Girandola», con sede in Maddaloni, costituita per rogito delli Paoli in data 20 aprile 1974, repertorio n. 134022, registro società n. 222/74 - BUSC n. 1422.

Caserta, 8 luglio 1999

*Il dirigente:* AGOSTA

**99A6430**

DECRETO 15 luglio 1999.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progresso agricolo estense Soc. coop. a r.l.», in Carceri, e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio provvedimento di delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 giugno 1999 effettuata nei confronti della società cooperativa «Progresso agricolo estense - Soc. coop. a r.l.», con sede in Carceri (Padova), dalle quali risulta che l'ente non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta pertanto, l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza, alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Progresso agricolo estense - Soc. coop. a r.l.», con sede in Carceri (Padova), costituita in data 31 marzo 1963, con atto a rogito del notaio dott. Remo Holler di Padova, omologato dal tribunale di Padova, con decreto in data 5 aprile 1963, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Sandro Secchiero, nato a Rovigo il 20 gennaio 1965, con studio in Rovigo piazza Merlin n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 15 luglio 1999

p. *Il Ministro:* CARON

**99A6431**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

**Integrazione del comitato istituzionale di gestione e del comitato paritetico di attuazione previsti dalla deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997.** (Deliberazione n. 55/99)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 203, che definisce gli accordi che regolano gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali.

Vista la propria deliberazione del 21 marzo 1997 contenente la «Disciplina della programmazione negoziata» che prevedeva che le intese istituzionali di programma devono essere verificate ed attuate da due comitati paritetici Governo-regione: il primo dei quali chiamato Comitato istituzionale di gestione composto da rappresentanti del Governo e della giunta regionale ed il secondo chiamato Comitato partitetico di attuazione composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate.

Visto lo schema-tipo di intesa istituzionale di programma, approvato dalla confernza Stato regioni e province autonome, che ha previsto che i predetti comitati fossero composti da tre rappresentanti del Governo e da tre rappresentanti regionali.

Viste le proprie deliberazioni del 19 febbraio 1999 con le quali sono state approvate le intese istituzionali di programma tra il Governo e i presidenti delle giunte delle regioni Lombardia, Sardegna, Toscana e Umbria.

Vista la propria deliberazione del 21 aprile 1999 con la quale è stata approvata l'intesa istituzionale di programma con la regione Marche.

Considerato che a ciascuna intesa istituzionale di programma corrisponde un certo numero di accordi di programma quadro, che ne costituiscono lo strumento attuativo, e che per rilevanti questioni in esame si rende necessario coinvolgere stabilmente più amministrazioni.

Ritenuto, pertanto, di dover aumentare il numero dei rappresentanti del Governo e della regione nei predetti comitati.

Vista la proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Delibera:

Il comitato istituzionale di gestione e il comitato paritetico di attuazione previsti nella deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 21 marzo 1997 sono composti da otto membri di cui quattro in rappresentanza del Governo e quattro in rappresentanza della regione.

I comitati istituzionali di gestione e i comitati paritetici di attuazione previsti nelle citate deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 19 febbraio 1999 e del 21 aprile 1999 sono integrati da due membri di cui uno in rappresentanza del Governo ed uno in rappresentanza della regione secondo il sottoindicato schema:

| | |
|---|---|
| Intesa istituzionale regione Lombardia | Ministero dei lavori pubblici<br>Regione Lombardia |
| Intesa istituzionale regione Marche | Ministero dei trasporti<br>Regione Marche |
| Intesa istituzionale regione Sardegna | Ministero dei lavori pubblici<br>Regione Sardegna |
| Intesa istituzionale regione Toscana | Ministero dei lavori pubblici<br>Regione Toscana |
| Intesa istituzionale regione Umbria | Ministero dei trasporti<br>Regione Umbria |

La composizione dei suddetti comitati risulta, pertanto, rideterminata come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

I rappresentanti del Governo e della regione in seno al comitato istituzionale di gestione sono nominati pro-tempore e decadono con la cessazione della carica rivestita.

Roma, 21 aprile 1999

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

ALLEGATO

Composizione dei C.I.G. e C.P.A. distinti per Regioni

| REGIONI | C.I.G. | | C.P.A. | |
|---|---|---|---|---|
| | MINISTERI | REGIONE | MINISTERI | REGIONE |
| UMBRIA | Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica | | Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica | |
| | Ministero dell'interno - Dipartimento della protezione civile - | | Ministero dell'interno - Dipartimento della protezione civile - | |
| | Ministero dei Lavori Pubblici | | Ministero dei Lavori Pubblici | |
| | Ministero dei Trasporti | | Ministero dei Trasporti | |
| TOSCANA | Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica | | Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica | |
| | Ministero della sanità | | Ministero della sanità | |
| | Ministero dell'Ambiente | | Ministero dell'Ambiente | |
| | Ministero dei Lavori Pubblici | | Ministero dei Lavori Pubblici | |
| LOMBARDIA | Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica | | Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica | |
| | Ministero della sanità | | Ministero della sanità | |
| | Ministero dei Trasporti | | Ministero dei Trasporti | |
| | Ministero dei Lavori Pubblici | | Ministero dei Lavori Pubblici | |
| SARDEGNA | Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica | | Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica | |
| | Ministero dell' Industria | | Ministero dell' Industria | |
| | Ministero dei Trasporti | | Ministero dei Trasporti | |
| | Ministero Lavori Pubblici | | Ministero Lavori Pubblici | |
| MARCHE | Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica | | Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica | |
| | Ministero dell'interno - Dipartimento della protezione civile - | | Ministero dell'interno - Dipartimento della protezione civile - | |
| | Ministero Lavori Pubblici | | Ministero Lavori Pubblici | |
| | Ministero dei Trasporti | | | |

99A6432

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

**Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.** (Deliberazione n. 66/99).

## IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, relativa ad interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

Viste le direttive emanate, ai sensi della legge sopra citata, dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) con delibera del 31 marzo 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 17 aprile 1992) e viste le ulteriori determinazioni assunte da quel Comitato con delibera 18 maggio 1992 (*Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1992) e con delibera 7 giugno 1993 (*Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993), concernenti l'autorizzazione alla contrazione di mutui per la realizzazione di parcheggi e di sistemi di trasporto rapido di massa, disposta in relazione alle previsioni dell'art. 2, comma 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Visti l'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in attuazione della delega contenuta al comma 24 della norma citata, ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi del comma 21 dello stesso articolo, tra i quali figura induso il CIPET;

Visto il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che, all'art. 4, reca disposizioni in materia di sistemi di trasporto rapido di massa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 12 aprile 1996, n. 199, da ultimo reiterato con il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, convertito dalla legge 4 dicembre 1996, n. 611, che, al comma 1, rifinanzia l'art. 9 della menzionata legge n. 211/1992;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale, in attuazione della delega contenuta all'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono state dettate le disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica ed è stata, in tale contesto, prevista l'istituzione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che, al fine di agevolare la prosecuzione degli interventi concernenti i trasporti rapidi di massa di cui all'art. 9 della citata legge n. 211/1992, consente, a favore di interventi già approvati, l'elevazione dell'apporto statale sino al limite massimo del 60% rispetto al costo degli interventi stessi — autorizzando a tal fine, a decorrere dal 1997, un contributo di 5,7 miliardi annui e demandando al Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi delle aree urbane, la formulazione delle relative proposte a questo Comitato — e che prevede altresì il finanziamento di tranvie indipendentemente dalla riconducibilità alla tipologia delle «tranvie veloci»;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 18 giugno 1998, n. 194, che, per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 211/1992, prevede — alla lettera *a)* — l'utilizzo dei 75 miliardi di cui alla tabella *D* della legge 28 dicembre 1995, n. 550, quale importo attualizzato per la realizzazione di opere da approvare con delibera di questo Comitato, e che autorizza — alla lettera *b)* — un ulteriore limite d'impegno trentennale di 20 miliardi da destinare, nel limite di 15 miliardi, ad integrazione del contributo statale per interventi già approvati sino al massimo sopra indicato e, per i residui 5 miliardi di lire, al finanziamento di interventi corredati da progetto esecutivo;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che all'art. 50, comma 1, prevede il rifinanziamento dell'art. 9 della più volte citata legge n. 211/1992, autorizzando ulteriori limiti di impegno a decorrere dal 2000;

Viste le delibere in data 20 novembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8 dell'11 gennaio 1996), 21 dicembre 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 1996), 8 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1996), 27 novembre 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 10 aprile 1997) e 30 gennaio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 24 marzo 1997), con le quali questo Comitato ha proceduto al riparto delle risorse recate — rispettivamente — dall'art. 9 della legge n. 211/1992, come sopra rifinanziato e dell'art. 10 della stessa legge, attenendosi alla graduatoria compilata dalla Commissione di alta vigilanza, di cui alla legge n. 204/1995, alla stregua dei criteri elaborati dal CIPET e ponendo un tetto del 50% al contributo statale;

Vista la delibera in data 25 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 1997), con la quale questo Comitato medesimo ha preso atto che il Ministero dei trasporti e della navigazione ha provveduto a quantificare il contributo definitivo per gli interventi pervenuti allo stadio di approvazione della progettazione esecutiva ed ha assegnato in via programmatica alla linea 1 della metropolitana di Napoli — 1° lotto funzionale della tratta Dante-Garibaldi — quote annue di contributo residue a carico dei limiti d'impegno indicati all'art. 9 della legge n. 211/1992 e quote resesi disponibili a seguito della suddetta rideterminazione del contributo definitivo, riservandosi di procedere alla definitiva assegnazione delle risorse di cui sopra non appena esaurita la procedura prevista dall'art. 5, comma 1, della stessa legge;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 27 agosto 1998), con la quale questo Comitato, in attuazione del disposto dell'art. 1 del menzionato decreto legislativo n. 430/1997, ha proceduto ad adeguare il proprio regolamento interno, demandando a successive delibere l'istituzione di apposite Commissioni per l'esercizio delle attribuzioni riferite a questioni di particolare rilevanza generale ed intersettoriale ed annoverando tra le istituende Commissioni la Commissione infrastrutture;

Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 5 ottobre 1998) con la quale sono state istituite le suddette Commissioni e ne sono stati definiti compiti, composizione e strutture di supporto;

Vista la delibera in data 19 novembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1999) con la quale questo Comitato ha proceduto alla definitiva assegnazione di risorse già programmaticamente destinate, tra l'altro, con la citata delibera del 25 settembre 1997 ed ha apportato talune modifiche a precedenti delibere, in particolare elevando al 60% il contributo statale per interventi riconducibili alla fattispecie prevista all'art. 10 del decreto-legge n. 457/1997, convertito dalla legge n. 30/1998, mentre ha demandato al Ministero dei trasporti e della navigazione di elaborare, di concerto con il Dipartimento per le aree urbane e tenendo conto delle indicazioni espresse dal Ministero dell'ambiente al fine garantire uno «sviluppo sostenibile», i criteri per l'allocazione delle risorse disponibili a seguito della determinazione del contributo definitivo per interventi in precedenza approvati e delle ulteriori risorse recate dalle norme di rifinanziamento della legge n. 211/1992;

Vista la nota n. 426-Segr.E.42 del 17 febbra,io 1999, con la quale il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con delega per le aree urbane, ha proposto di utilizzare le ulteriori disponibilità conseguenti all'abbassamento del tasso di sconto relativo ai mutui previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992, i fondi residui della richiamata legge n. 30/1998 e le risorse recate dalla legge n. 194/1998 al fine di elevare il contributo sino alla soglia del 60% per altri interventi, già approvati in sede tecnica, ed al fine di procedere al finanziamento dei nuovi interventi nella nota stessa indicati;

Preso atto che la Commissione infrastrutture, esaminato l'argomento da ultimo nella seduta del 15 aprile 1999, ha ritenuto sia preferibile per il momento procedere alla rideterminazione del contributo statale conseguente all'abbassamento del tasso di sconto solo per gli interventi già approvati in sede tecnica e, tenendo conto delle minori risorse così disponibili, si è espressa per l'incremento dell'apporto statale sino alla soglia massima consentita per tutti gli interventi indicati nella nota sopra menzionata e per l'intervento relativo alla tranvia di Bergamo, nel frattempo approvato in sede tecnica, nonché per l'assegnazione di un ulteriore contributo alla linea tranviaria di Verona e per il finanziamento dei nuovi interventi individuati dai Ministri competenti nell'ottica di privilegiare «la realizzazione di opere di completamento di interventi già finanziati relativi a città che abbiano avuto approvata la progettazione definitiva delle opere e che, in sede di istanza per l'accesso alle risorse, abbiano rappresentato le esigenze globali ed integrate delle varie realtà», proponendo invece lo stralcio dell'ulteriore intervento segnalato nella richiamata nota e del resto non riconducibile a detta tipologia;

Preso atto che con nota n. 292/211 del 19 aprile 1999 il Ministero dei trasporti e della navigazione ha fornito ulteriori elementi di valutazione e proceduto ad affinamenti delle proposte originarie in relazione alle risultanze della citata seduta della Commissione intrastrutture;

Considerato che il Ministero dei trasporti e della navigazione con apposita circolare in data 12 ottobre 1998, ha indicato a tutti i soggetti attuatori le condizioni per poter fruire dell'elevazione del contributo statale prevista dalle richiamate leggi n. 30/1998 e n. 194/1998;

Considerato che l'art. 3 della legge n. 194/1998 — nel riservare parte delle risorse nella norma stessa indicate a nuovi interventi di cui vengono specificati i requisiti — segna una soluzione di continuità rispetto al passato;

Considerato che il criterio proposto nella menzionata nota del 17 febbraio 1999 per individuare gli interventi da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse sopra specificate mira a premiare l'efficienza ed è stato condiviso dal Ministero dell'ambiente in sede di Commissione infrastrutture, mentre forme di riequilibrio a favore del Mezzogiorno potranno essere disposte in fase di allocazione degli ulteriori stanziamenti recati dalla legge n. 448/1998;

Considerato che, a quanto precisato dal Ministero dei trasporti e della navigazione nella nota del 19 aprile 1999, l'intervento relativo alla metropolitana di Napoli è corredato da progetto definitivo e può essere quindi in parte finanziato a carico delle specifiche risorse di cui al citato art. 3 della legge n. 194/1998;

Considerato che le leggi richiamate delineano un chiaro orientamento alla determinazione di un tetto di contributo statale superiore a quello a suo tempo individuato da questo Comitato e che pertanto, in sede di finanziamento di nuovi interventi o di integrazione di finanziamenti per interventi già approvati, è opportuno stabilire sin dall'inizio il contributo nella misura massima prevista, ove necessario e fermo restando che l'importo del contributo stesso è fissato in relazione alle richieste del soggetto attuatore ed ai cofinanziamenti già disponibili;

Considerata la necessità di sviluppare sistemi di trasporto rapido di massa soprattutto nelle città metropolitane, maggiormente interessate da fenomeni di congestione, in coerenza con le linee di politica nazionale per la riduzione dell'emissione dei gas serra definite da questo Comitato nella seduta del 19 novembre 1998 e considerata quindi non vincolante la ripartizione percentuale di risorse tra aree metropolitane ed aree urbane adottata nelle precedenti riunioni;

Ritenuto pertanto di condividere le valutazioni formulate dalla Commissione infrastrutture, tra l'altro riservandosi di assegnare, come prospettato da detta Commissione, l'importo di 70 miliardi residuanti sul volume di investimenti attivabile con le risorse di cui all'art. 10 della legge n. 211/1992 con priorità alla regione Puglia, ma rinviando a successiva delibera l'individuazione di interventi da ammettere a finanziamento in coerenza con le esigenze infrastrutturali delineatesi a seguito del noto stato di emergenza;

Delibera:

1. *Modifiche delibere precedenti.*

1.1. Interventi ex art. 9, legge n. 211/1992: elevazione contributo statale al 60%.

Il contributo a carico dell'art. 9 della legge n. 211/1992, come in premesse rifinanziato, viene elevato al 60% del costo complessivo per gli interventi indicati nella tabella 1, che forma parte integrante della presente delibera: in coerenza con le precedenti direttive viene assunto a base di riferimento il minore tra il costo a suo tempo considerato da questo Comitato ed il costo approvato in sede tecnica dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Tenendo conto che la quota a carico dello Stato in precedenza assegnata ai singoli interventi sviluppa, a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto, un volume di investimenti maggiore di quello a suo tempo indicato ed in genere superiore anche a quello corrispondente al citato 60% del costo, la quota stessa — ove necessario — viene rideterminata come alla colonna 5 della citata tabella, mentre l'eventuale onere aggiuntivo viene imputato a carico delle risorse di cui alle leggi n. 30/1998 e n. 194/1998 nella misura precisata, rispettivamente, alle colonne 8 e 10.

Poiché le quote di cui sopra rappresentano limiti massimi, l'importo definitivo del contributo di cui al presente punto resta determinato nella misura occorrente per sviluppare, al tasso corrente all'epoca di effettiva accensione di mutui, il volume d'investimenti per ciascun intervento riportato alla colonna 12.

1.2. Interventi ex art. 9, legge n. 211/1992: rideterminazione contributi ex delibera 19 novembre 1998.

Il contributo assegnato agli interventi specificati nella parte II dell'allegato alla delibera 19 novembre 1998, tenendo conto del diverso tasso di sconto al quale è stata a suo tempo computata la quota a carico dello Stato e — per l'intervento di Padova — del costo approvato in linea tecnica, viene rideterminato come indicato alla tabella 2, che forma parte integrante della presente delibera.

1.3. Interventi ex art. 10, legge n. 211/1992: rideterminazione contributo.

La quota di contributo assegnata agli interventi approvati da questo Comitato con delibera 21 dicembre 1995 e nel frattempo approvati in via tecnica dal Ministero dei trasporti e della navigazione viene rideterminata, a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto ed in relazione al costo approvato, nell'importo indicato nella colonna 7 dell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Integrazione contributo per tranvia di Verona.*

All'intervento relativo alla tranvia di Verona S. Michele - Stazione F.S. - Stadio, approvato con delibera 27 novembre 1996 ed avente un costo globale di 202.300 milioni di lire (euro 104,479 milioni), viene assegnato un contributo in conto capitale di 75.000 milioni di lire (euro 38,734 milioni) a valere sulle risorse ex art 3, comma 4, lettera *a)* della legge n. 194/1998.

Tenendo conto che la quota di contributo a suo tempo assegnata all'intervento a valere sulle risorse recate dal decreto-legge n. 517/1996 (2.509,8 milioni di lire annui per 20 anni pari ad euro 1,296 milioni al nuovo tasso di sconto sviluppa un volume di investimenti pari a 40.620 milioni di lire (euro 20,978 milioni), l'apporto complessivo a carico dello Stato ammonta a complessive 115.620 milioni di lire (euro 59,712 milioni), pari al 57% del costo.

3. *Finanziamento nuovi interventi.*

Sono approvati, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 211/1992, gli interventi di cui alla tabella 4, che forma parte integrante della presente delibera.

Ai suddetti interventi è destinata annualmente una quota delle disponibilità di cui alle leggi indicate nella tabella stessa nella misura massima e per la durata in essa specificate.

In relazione alle operazioni di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti il relativo contributo sarà ceduto, direttamente e per l'intero periodo previsto dal Ministero dei trasporti e della navigazione alla Cassa stessa, che provvederà a concedere all'ente beneficiario il relativo mutuo di importo corrispondente al valore attuale del contributo così ceduto, calcolato applicando un tasso di sconto pari al tasso di interesse vigente per i mutui di detta Cassa.

Questo Comitato, con successiva delibera, provvederà ad assegnare l'importo di 70 miliardi di lire (euro 36,152 milioni) residuante sul volume di investimenti attivabile con le risorse previste all'art. 10 della legge n. 211/1992 con priorità per la regione Puglia e a destinarlo in particolare ad interventi urgenti coerenti con il nuovo contesto territoriale creatosi a seguito della nota situazione di emergenza.

4. *Disposizioni comuni a punti precedenti.*

Agli interventi previsti ai precedenti punti 2 e 3 si applicano le disposizioni di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 4.1 e 4.2 della delibera in data 30 gennaio 1997.

Resta quindi in particolare confermato che le quote di contributo indicate in detti prospetti sono da intendere quali misure massime per assicurare il finanziamento della percentuale del costo complessivo dell'intervento rispettivamente indicata.

Entro tali limiti, l'importo definitivo del contributo da assegnare agli interventi stessi sarà quantificato dal Ministero dei trasporti e della navigazione a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva e tenuto conto delle informazioni relative ai parcheggi di cui al punto 3.1 della richiamata delibera del 30 gennaio 1997.

Resta altresì confermato che l'esito negativo della verifica sull'effettiva sussistenza dei cofinanziamenti dichiarati dall'ente concedente o comunque la mancata approvazione del progetto esecutivo comporteranno l'automatica caducazione del finanziamento statale.

Le disposizioni di cui ai richiamati punti 3.5 - 2° comma, 3.6 e 4.2, sono altresì riferibili agli interventi di cui al punto 1.

5. *Verifiche.*

Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica effettuerà le verifiche di competenza, in coordinamento con il Ministero dei trasporti e della navigazione nella fase di concreta realizzazione degli interventi finanziati a carico delle risorse di cui alla legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonché in tutto o in parte a carico delle risorse per le aree depresse di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; al decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, da ultimo reiterato con il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, ed all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.

6. *Relazioni.*

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, anche sulla base dei lavori della Commissione di alta vigilanza, provvederà a sottoporre entro il 31 luglio 1999 alla Commissione infrastrutture, per il successivo inoltro a questo Comitato, una relazione aggiornata ed esaustiva sullo stato di attuazione del complessivo programma d'interventi finanziato da questo Comitato medesimo a carico degli stanziamenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti, nonché a valere sulle risorse per le aree depresse di cui alle leggi richiamate al punto precedente.

La suddetta relazione evidenzierà in particolare i risultati conseguiti in tema di soddisfacimento delle esigenze di mobilità, nonché le ulteriori misure necessarie anche per assicurare maggiore fruibilità delle opere programmate: a tali fini ricomprenderà anche elementi sullo stato di attuazione del programma di ammodernamento delle ferrovie concesse e delle ferrovie in gestione governativa previsto dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, e successive modifiche ed integrazioni, in modo da offrire un quadro organico delle iniziative avviate in materia a carico delle diverse fonti di finanziamento.

Il citato Ministero provvederà ad aggiornare la relazione di cui sopra entro il 31 gennaio di ciascun anno, sino alla completa realizzazione del programma di cui trattasi.

Roma, 21 aprile 1999

*Il Presidente delegato:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti l'8 luglio 1999*
*Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 382*

TABELLA 1

## L. 211/1992 ART. 9 - ELEVAZIONE CONTRIBUTO AL 60%
(importi in mln. di lire)

| REGIONE | INTERVENTO | ESTREMI PRECEDENTE DELIBERA CIPE | | | DATI MIN. TRASPORTI | | RIDETERMINAZIONE APPORTO STATO AL 60% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L. 211/1992 | | | L. 30/1998 (rata 30 anni) | | L. 194/1998 (rata 30 anni) | | |
| | | DELIBERA DI RIFERIMENTO | COSTO INTERVENTO | VOLUME INVESTIMENTI A CARICO STATO | COSTO INTERVENTO APPROVATO | RICALCOLO VOLUME INVESTIMENTI SU COSTO APPR. | CONTRIBUTO ANNUO | ANNI | VOLUME INVESTIMENTI | CONTRIBUTO ANNUO | VOLUME INVESTIMENTI | CONTRIBUTO ANNUO | VOLUME INVESTIMENTI | VOLUME INVESTIMENTI COMPLESS. A CARICO STATO |
| | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12= 7+9+11) |
| PIEMONTE | TORINO | | | | | | | | | | | | | |
| | Metrop. leggera automatica linea 1 - Porta Nuova-Campo Volo (a) | 20.11.1995 | 1.169.100 | 350.000 | 1.267.829 | 350.000 | 33.918 | 30 | 548.924 | | | 9.425 | 152.536 | 701.460 |
| LOMBARDIA | MILANO | | | | | | | | | | | | | |
| | Prolungamento M2 Famagosta-Abbiategrasso | 20.11.1995 | 121.000 | 60.500 | 134.783 | 60.500 | 4.638 | 28 | 72.600 | | | | | 72.600 |
| LAZIO | ROMA | | | | | | | | | | | | | |
| | Potenziamento e ammodernamento linee A e B | 20.11.1995 | | | | | | | | | | | | |
| | Ampliamento deposito Osteria del Curato | | 148.710 | 74.355 | 143.900 | 71.950 | 5.515 | 28 | 86.340 | | | | | 86.340 |
| | Parco rotabili linea A | | 282.000 | 141.000 | 246.994 | 123.497 | 9.466 | 28 | 148.196 | | | | | 148.196 |
| TOSCANA | FIRENZE | | | | | | | | | | | | | |
| | Linea tranviaria S.Maria Novella-Scandicci | 8. 5.1996 | 238.200 | 94.130 | 247.526 | 94.130 | 8.831 | 30 | 142.920 | | | | | 142.920 |
| LOMBARDIA | MILANO | | | | | | | | | | | | | |
| | Tranvia P.zza Castello-Parco Nord | 20.11.1995 | 106.000 | 53.000 | 104.732 | 52.366 | 4.014 | 28 | 62.839 | | | | | 62.839 |
| | Tranvia P.le Abbiategrasso-Duomo | 20.11.1995 | 84.000 | 42.000 | 86.057 | 42.000 | 3.219 | 28 | 50.400 | | | | | 50.400 |
| LAZIO | ROMA | | | | | | | | | | | | | |
| | Metropolitana linea B: diramazione P.zza Bologna-Conca d'Oro | 20.11.1995 | 872.690 | 436.345 | 889.656 | 374.200 | 23.903 | 28 | 374.200 | | | 4.624 | 74.840 | 449.040 |
| EMILIA ROM. | BOLOGNA | | | | | | | | | | | | | |
| | Rete tranviaria | 8. 5.1996 (19.11.1998) | 395.000 | 197.500 | 397.439 | 197.500 | 14.458 | 30 | 233.987 | 277 | 4.476 | | | 238.463 |

| REGIONE | INTERVENTO | ESTREMI PRECEDENTE DELIBERA CIPE | | | DATI MIN. TRASPORTI | | RIDETERMINAZIONE APPORTO STATO AL 60% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L. 211/1992 | | | L. 30/1998 (rata 30 anni) | | L. 194/1998 (rata 30 anni) | | VOLUME INVESTIMENTI COMPLESS. A CARICO STATO |
| | | DELIBERA DI RIFERIMENTO | COSTO INTERVENTO (1) | VOLUME INVESTIMENTI A CARICO STATO (2) | COSTO INTERVENTO APPROVATO (3) | RICALCOLO VOLUME INVESTIMENTI SU COSTO APPR. (4) | CONTRIBUTO ANNUO (5) | ANNI (6) | VOLUME INVESTIMENTI (7) | CONTRIBUTO ANNUO (8) | VOLUME INVESTIMENTI (9) | CONTRIBUTO ANNUO (10) | VOLUME INVESTIMENTI (11) | (12= 7+9+11) |
| LOMBARDIA | MILANO Collegamento Monza-Lissone sud - I fase funzionale | 27.11.1996 | 175.000 | 87.000 | 175.000 | 87.000 | 6.488 | 30 | 105.000 | | | | | 105.000 |
| CAMPANIA | NAPOLI Funicolare di Chiaia | 27.11.1996 | 26.032 | 13.016 | 26.032 | 13.016 | 965 | 30 | 15.619 | | | | | 15.619 |
| LOMBARDIA | BERGAMO Tranvia Bergamo-S.Antonio e Bergamo-Torre Boldone | 20.11.1995 | 125.000 | 51.000 | 161.448 | 51.000 | 3.808 | 28 | 59.618 | | | 950 | 15.382 | 75.000 |
| | MILANO Prolungamento M3 Zara-Maciachini (b) | 20.11.1995 | 183.905 | 91.952 | 178.811 | 89.406 | 6.295 | 28 | 89.406 | 1.105 | 17.881 | | | 107.287 |
| | TOTALE | | 3.926.637 | 1.691.798 | 4.060.207 | 1.606.866 | 119.223 | | 1.900.643 | 1.382 | 22.357 | 14.999 | 242.758 | 2.265.164 |

NOTE:

(a): Il contributo di cui alla L. 211/1992 grava per £. 4.429,3 a carico della legge di rifinanziamento n. 611/1996.

(b): L. 211/1992: mutuo di £. 89.406= mln. attivato al tasso del 5,5%.

TABELLA 2

## INTERVENTI DI CUI ALLA PARTE II DELLA DELIBERA 19.11.1998 - RIMODULAZIONE CONTRIBUTO
(importi in mln. di lire)

| REGIONE | INTERVENTO | ESTREMI DELIB. CIPE 19.11.1998 | | COSTO INTERVENTO APPROVATO MINISTERO TRASPORTI | RIDETERMINAZIONE APPORTO STATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | L. 211/1992 | | | L. 30/1998 (rata 30 anni) | | VOLUME INVESTIMENTI COMPLESSIVO A CARICO STATO |
| | | COSTO INTERVENTO | VOLUME INVESTIMENTI A CARICO STATO | | CONTRIBUTO ANNUO | ANNI | VOLUME INVESTIMENTI | CONTRIBUTO ANNUO | VOLUME INVESTIMENTI | |
| | | (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10= 7+9) |
| LIGURIA | GENOVA | | | | | | | | | |
| | Metropolitana - tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole (a) | 520.000 | 312.000 | 579.160 | 21.999 | 28 | 256.000 | 3.460 | 56.000 | 312.000 |
| VENETO | PADOVA | | | | | | | | | - |
| | Tranvia Fornace Morandi-Prato della Valle | 121.738 | 73.043 | 118.687 | 4.549 | 28 | 59.343 | 733 | 11.869 | 71.212 |
| UMBRIA | SPOLETO | | | | | | | | | |
| | Percorsi meccanizzati | 20.224 | 12.134 | 20.818 | 775 | 28 | 10.112 | 125 | 2.022 | 12.134 |
| | **TOTALE** | **661.962** | **397.177** | **718.665** | **27.323** | | **325.455** | **4.318** | **69.891** | **395.346** |

TABELLA 3

## L. 211/1992, ART. 10 - RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO
(importi in mln. di lire)

| REGIONE | INTERVENTO | ESTREMI PRECEDENTE DELIBERA CIPE | | | | DATI MIN. TRASPORTI | | NUOVO CONTRIBUTO ANNUO CALCOLATO SU VOLUME INVESTIM. DI COL. 6 (rata al 4%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COSTO INTERVENTO | VOLUME INVESTIMENTI A CARICO STATO | ANNI | CONTRIBUTO ANNUO (rata al 9%) | COSTO APPROVATO | RICALCOLO VOLUME INVESTIMENTI A CARICO STATO | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| LOMBARDIA | FERROVIE NORD-MILANO<br>Collegamento Saronno-Malpensa | 574.993 | 100.000 | 8 | 17.803,1 | 190.349 | 100.000 | 14.730 |
| CAMPANIA | SEPSA<br>Tratta funzionale Mostra-Soccavo | 290.072 | 145.000 | 8 | 25.814,5 | 259.213 | 129.581 | 19.087 |
| CAMPANIA | FERR. CIRCUMVESUVIANA<br>Triplicamento Napoli-Barra, arretramento stazione Napoli, automazione nodo Napoli | 229.700 | 229.700 | 8 | 40.893,7 | 227.000 | 227.000 | 33.437 |
| UMBRIA | FERR. CENTRALE UMBRA<br>Metropolitana di superficie (Perugia) | 93.374 | 93.374 | 8 | 16.623,4 | 74.350 | 74.350 | 10.952 |
| UMBRIA | FERR. CENTRALE UMBRA<br>Potenziamento e ammod. Cesi-Terni | 38.000 | 38.000 | 8 | 6.765,2 | 37.984 | 37.984 | 5.595 |
| PUGLIA | FERROVIE DEL GARGANO | 49.982 | 24.991 | 8 | 4.449,2 | 48.477 | 24.238 | 3.570 |
| PUGLIA | FERROVIE DEL SUD-EST<br>Triplicamento Barra-Mungivacca, raddoppio Mungivacca-Noicattaro, ristrutturaz. e potenz. impianti | 125.635 | 125.635 | 10 | 19.316,7 | 125.635 | 125.635 | 15.367 |
| | **TOTALE** | **1.401.756** | **756.700** | | **131.665,8** | **963.008** | **718.788** | **102.738** |

TABELLA 4

## FINANZIAMENTO NUOVI INTERVENTI
**(importi in mln. di lire)**

| REGIONE | INTERVENTO | COSTO INTERVENTO | CONTRIBUTO A CARICO STATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | L. 211/1992 | | | L. 194/1998 - ART.3 C.4b (30 anni) | | VOLUME INVESTIM. COMPLESS. ATTIVABILE |
| | | | CONTRIBUTO ANNUO | ANNI | VOLUME INVESTIM. | CONTRIBUTO ANNUO | VOLUME INVESTIM. | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7= 4+6) |
| **ART. 9 L. 211/1992 E RIFINANZIAMENTI** | | | | | | | | |
| **1 - Art. 9 L. 211/1992** | | | | | | | | |
| CAMPANIA | NAPOLI | | | | | | | |
| | Metropolitana linea 1 - tratta Dante-Garibaldi | 700.000 | 6.010 | 28 | 94.081 | 5.000 | 80.919,00 | 175.000 |
| LIGURIA | GENOVA | | | | | | | |
| | Ulteriori opere sulla linea metropolitana tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole | 752.000 | 8.304 | 28 | 130.000 | | | 130.000 |
| VENETO | PADOVA | | | | | | | |
| | Completamento linea tranviaria tratta S:Croce-Guizza | 80.000 | 3.066 | 28 | 48.000 | | | 48.000 |
| UMBRIA | SPOLETO | | | | | | | |
| | Completamento percorso meccanizzato Posterna-La Rocca | 41.800 | 798 | 28 | 12.500 | | | 12.500 |
| EMILIA ROM. | BOLOGNA | | | | | | | |
| | Completamento linea tranviaria Riva Reno-Borgo Panigale | 143.000 | 4.471 | 28 | 70.000 | | | 70.000 |
| LAZIO | ROMA | | | | | | | |
| | Ferrovia Roma-Pantano: tratta Torrenova-Giglioli | 200.000 | 6.388 | 28 | 100.000 | | | 100.000 |
| **2 - ART. 1 L. 611/1996** | | | | | | | | |
| TOSCANA | FIRENZE | | | | | | | |
| | Linea tranviaria Piazza Beccaria-Peretola | 260.000 | 7.106 | 30 | 115.000 | | | 115.000 |
| | **TOTALE** | **2.176.800** | **36.143** | | **569.581** | **5.000** | **80.919** | **650.500** |
| **ART. 10 L. 211/1992** | | | | | | | | |
| LOMBARDIA | MILANO | | | | | | | |
| | Ferrovie Nord-Milano: tratta C.so Sempione-Bovisa | 256.000 | 18.853 | 8 | 125.000 | | | 125.000 |
| | **TOTALE** | **256.000** | **18.853** | | **125.000** | | | **125.000** |

TABELLA 1.1

## L. 211/1992 ART. 9 - ELEVAZIONE CONTRIBUTO AL 60% (importi in migliaia di euro)

| REGIONE | INTERVENTO | ESTREMI PRECEDENTE DELIBERA CIPE | | | DATI MIN. TRASPORTI | | RIDETERMINAZIONE APPORTO STATO AL 60% | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | L. 211/1992 | | | L. 30/1998 (rata 30 anni) | | L. 194/1998 (rata 30 anni) | | |
| | | DELIBERA DI RIFERIMENTO | COSTO INTERVENTO (1) | VOLUME INVESTIMENTI A CARICO STATO (2) | COSTO INTERVENTO APPROVATO (3) | RICALCOLO VOLUME INVESTIMENTI SU COSTO APPR. (4) | CONTRIBUTO ANNUO (5) | ANNI (6) | VOLUME INVESTIMENTI (7) | CONTRIBUTO ANNUO (8) | VOLUME INVESTIMENTI (9) | CONTRIBUTO ANNUO (10) | VOLUME INVESTIMENTI (11) | VOLUME INVESTIMENTI COMPLESS. A CARICO STATO (12= 7+9+11) |
| PIEMONTE | TORINO<br>Metrop. leggera automatica linea 1 - Porta Nuova-Campo Volo (a) | 20.11.1995 | 603.789,760 | 180.759,914 | 654.779,033 | 180.759,914 | 17.517,185 | 30 | 283.495,586 | | | 4.867,606 | 78.778,269 | 362.273,856 |
| LOMBARDIA | MILANO<br>Prolungamento M2 Famagosta-Abbiategrasso | 20.11.1995 | 62.491,284 | 31.245,642 | 69.609,610 | 31.245,642 | 2.395,327 | 28 | 37.494,770 | | | | | 37.494,770 |
| LAZIO | ROMA | | | | | | | | | | | | | |
| | Potenziamento e ammodernamento linee A e B | 20.11.1995 | | | | | | | | | | | | |
| | Ampliamento deposito Osteria del Curato | | 76.802,305 | 38.401,152 | 74.318,147 | 37,159,073 | 2.846,259 | 28 | 44.590,888 | | | | | 44.590,888 |
| | Parco rotabili linea A | | 145.640,845 | 72.820,422 | 127.561,755 | 63.780,877 | 4.888,781 | 28 | 76.536,846 | | | | | 76.536,846 |
| TOSCANA | FIRENZE<br>Linea tranviaria S.Maria Novella-Scandicci | 8. 5.1996 | 123.020,033 | 48.614,087 | 127.836,510 | 48.614,087 | 4.560,830 | 30 | 73.812,020 | | | | | 73.812,020 |
| LOMBARDIA | MILANO<br>Tranvia P.zza Castello-Parco Nord | 20.11.1995 | 54.744,431 | 27.372,215 | 54.089,563 | 27.044,781 | 2.073,057 | 28 | 32.453,635 | | | | | 32.453,635 |
| | Tranvia P.le Abbiategrasso-Duomo | 20.11.1995 | 43.382,379 | 21.691,189 | 44.444,731 | 21.691,189 | 1.662,474 | 28 | 26.029,427 | | | | | 26.029,427 |
| LAZIO | ROMA<br>Metropolitana linea B: diramazione P.zza Bologna-Conca d'Oro | 20.11.1995 | 450.706,771 | 225.353,385 | 459.468,979 | 193.258,171 | 12.344,869 | 28 | 193.258,171 | | | 2.388,096 | 38.651,634 | 231.909,806 |
| EMILIA ROM. | BOLOGNA<br>Rete tranviaria | 8. 5.1996 (19.11.1998) | 204.000,475 | 102.000,237 | 205.260,113 | 102.000,237 | 7.466,933 | 30 | 120.844,200 | 143,058 | 2.311,661 | | | 123.155,861 |

| REGIONE | INTERVENTO | ESTREMI PRECEDENTE DELIBERA CIPE: DELIBERA DI RIFERIMENTO | ESTREMI PRECEDENTE DELIBERA CIPE: COSTO INTERVENTO (1) | ESTREMI PRECEDENTE DELIBERA CIPE: VOLUME INVESTIMENTI A CARICO STATO (2) | DATI MIN. TRASPORTI: COSTO INTERVENTO APPROVATO (3) | DATI MIN. TRASPORTI: RICALCOLO VOLUME INVESTIMENTI SU COSTO APPR. (4) | RIDETERMINAZIONE APPORTO STATO AL 60% – L. 211/1992: CONTRIBUTO ANNUO (5) | L. 211/1992: ANNI (6) | L. 211/1992: VOLUME INVESTIMENTI (7) | L. 30/1998 (rata 30 anni): CONTRIBUTO ANNUO (8) | L. 30/1998 (rata 30 anni): VOLUME INVESTIMENTI (9) | L. 194/1998 (rata 30 anni): CONTRIBUTO ANNUO (10) | L. 194/1998 (rata 30 anni): VOLUME INVESTIMENTI (11) | VOLUME INVESTIMENTI COMPLESS. A CARICO STATO (12= 7+9+11) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOMBARDIA | MILANO<br>Collegamento Monza-Lissone sud - I fase funzionale | 27.11.1996 | 90.379,957 | 44.931,750 | 90.379,957 | 44.931,750 | 3.350,772 | 30 | 54.227,974 | | | | | 54.227,974 |
| CAMPANIA | NAPOLI<br>Funicolare di Chiaia | 27.11.1996 | 13.444,405 | 6.722,202 | 13.444,405 | 6.722,202 | 498,380 | 30 | 8.066,540 | | | | | 8.066,540 |
| LOMBARDIA | BERGAMO<br>Tranvia Bergamo-S.Antonio e Bergamo-Torre Boldone | 20.11.1995 | 64.557,112 | 26.339,301 | 83.380,933 | 26.339,301 | 1.966,667 | 28 | 30.790,127 | | | 490,634 | 7.944,140 | 38.734,267 |
| | MILANO<br>Prolungamento M3 Zara-Maciachini (b) | 20.11.1995 | 94.979,006 | 47.489,244 | 92.348,174 | 46.174,345 | 3.251,096 | 28 | 46.174,345 | 570,684 | 9.234,765 | | | 55.409,111 |
| | TOTALE | | 2.027.938,763 | 873.740,740 | 2.096.921,910 | 829.721,569 | 64.824,630 | | 1.027.774,529 | 713,742 | 11.546,426 | 7.748,336 | 125.374,043 | 1.164.696,000 |

NOTE:
(a): Il contributo di cui alla L. 211/1992 grava per £. 4.429,3 a carico della legge di rifinanziamento n. 611/1996.
(b): L. 211/1992: mutuo di £. 89.406= mln. attivato al tasso del 5,5%.

TABELLA 2.1

## INTERVENTI DI CUI ALLA PARTE II DELLA DELIBERA 19.11.1998 - RIMODULAZIONE CONTRIBUTO (importi in migliaia di euro)

| REGIONE | INTERVENTO | ESTREMI DELIB. CIPE 19.11.1998 | | COSTO INTERVENTO APPROVATO MINISTERO TRASPORTI | RIDETERMINAZIONE APPORTO STATO AL 60% | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | L. 211/1992 | | | L. 30/1998 (rata 30 anni) | | VOLUME INVESTIMENTI COMPLESSIVO A CARICO STATO |
| | | COSTO INTERVENTO | VOLUME INVESTIMENTI A CARICO STATO | | CONTRIBUTO ANNUO | ANNI | VOLUME INVESTIMENTI | CONTRIBUTO ANNUO | VOLUME INVESTIMENTI | |
| | | (1) | (2) | (3) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10= 7+9) |
| LIGURIA | GENOVA | | | | | | | | | |
| | Metropolitana - tratte Brin-Canepari e Principe-Brignole (a) | 268.557,587 | 161.134,552 | 299.111,177 | 11.361,535 | 28 | 132.212,966 | 1.786,940 | 28.921,586 | 161.134,552 |
| VENETO | PADOVA | | | | | | | | | |
| | Tranvia Fornace Morandi-Prato della Valle | 62.872,429 | 37.723,561 | 61.296,719 | 2.349,362 | 28 | 30.648,101 | 378,562 | 6.129,826 | 36.777,928 |
| UMBRIA | SPOLETO | | | | | | | | | |
| | Percorsi meccanizzati | 10.444,824 | 6.266,688 | 10.751,599 | 400,254 | 28 | 5.222,412 | 64,557 | 1.044,275 | 6.266,688 |
| | **TOTALE** | **341.874,840** | **205.124,801** | **371.159,495** | **14.111,151** | | **168.083,479** | **2.230,059** | **36.095,687** | **204.179,168** |

NOTA (a): L. 211/1992: mutuo di £. 256.000 mln. attivato al tasso del 7,5%.

TABELLA 3.1

## L. 211/1992, ART. 10 - RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO (importi in migliaia di euro)

| REGIONE | INTERVENTO | ESTREMI PRECEDENTE DELIBERA CIPE | | | | DATI MIN. TRASPORTI | | NUOVO CONTRIBUTO ANNUO CALCOLATO SU VOLUME INVESTIM. DI COL. 6 (rata al 4%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | COSTO INTERVENTO (1) | VOLUME INVESTIMENTI A CARICO STATO (2) | ANNI (3) | CONTRIBUTO ANNUO (rata al 9%) (4) | COSTO APPROVATO (5) | RICALCOLO VOLUME INVESTIMENTI A CARICO STATO (6) | (7) |
| LOMBARDIA | FERROVIE NORD-MILANO<br>Collegamento Saronno-Malpensa | 296.959,101 | 51.645,689 | 8 | 9.194,533 | 98.307,054 | 51.645,689 | 7.607,410 |
| CAMPANIA | SEPSA<br>Tratta funzionale Mostra-Soccavo | 149.809,685 | 74.886,250 | 8 | 13.332,076 | 133.872,342 | 66.923,001 | 9.857,612 |
| CAMPANIA | FERR. CIRCUMVESUVIANA<br>Triplicamento Napoli-Barra, arretramento stazione Napoli, automazione nodo Napoli | 118.630,149 | 118.630,149 | 8 | 21.119,833 | 117.235,716 | 117.235,716 | 17.268,769 |
| UMBRIA | FERR. CENTRALE UMBRA<br>Metropolitana di superficie (Perugia) | 48.223,646 | 48.223,646 | 8 | 8.585,269 | 38.398,570 | 38.398,570 | 5.656,235 |
| UMBRIA | FERR. CENTRALE UMBRA<br>Potenziamento e ammod. Cesi-Terni | 19.625,362 | 19.625,362 | 8 | 3.493,934 | 19.617,098 | 19.617,098 | 2.889,576 |
| PUGLIA | FERROVIE DEL GARGANO | 25.813,548 | 12.906,774 | 8 | 2.297,820 | 25.036,281 | 12.517,882 | 1.843,751 |
| PUGLIA | FERROVIE DEL SUD-EST<br>Triplicamento Barra-Mungivacca, raddoppio Mungivacca-Noicattaro, ristrutturaz. e potenz. impianti | 64.885,062 | 64.885,062 | 10 | 9.976,242 | 64.885,062 | 64.885,062 | 7.936,393 |
| | **TOTALE** | **723.946,553** | **390.802,932** | | **67.999,707** | **497.352,123** | **371.223,018** | **53.059,746** |

TABELLA 4.1

## FINANZIAMENTO NUOVI INTERVENTI
(importi in migliaia di euro)

| REGIONE | INTERVENTO | COSTO INTERVENTO | CONTRIBUTO A CARICO STATO L. 211/1992 CONTRIBUTO ANNUO | ANNI | VOLUME INVESTIM. | L. 194/1998 - ART.3 C.4b (30 anni) CONTRIBUTO ANNUO | VOLUME INVESTIM. | VOLUME INVESTIM. COMPLESS. ATTIVABILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7= 4+6) |
| **ART. 9 L. 211/1992 E SUCCESSIVI RIFINANZIAMENTI** | | | | | | | | |
| **1 - Art. 9 L. 211/1992** | | | | | | | | |
| CAMPANIA | NAPOLI | | | | | | | |
| | Metropolitana linea 1 - tratta Dante-Garibaldi | 361.519,829 | 3.103,905 | 28 | 48.588,781 | 2.582,284 | 41.791,175 | 90.379,957 |
| LIGURIA | GENOVA | | | | | | | |
| | Ulteriori opere sulla linea metropolitana tratte Brin- | 388.375,588 | 4.288,658 | 28 | 67.139,396 | | | 67.139,396 |
| VENETO | PADOVA | | | | | | | |
| | Completamento linea tranviaria tratta S:Croce-Guizza | 41.316,551 | 1.583,456 | 28 | 24.789,931 | | | 24.789,931 |
| UMBRIA | SPOLETO | | | | | | | |
| | Completamento percorso meccanizzato Posterna-La Rocca | 21.587,898 | 412,132 | 28 | 6.455,711 | | | 6.455,711 |
| EMILIA ROM. | BOLOGNA | | | | | | | |
| | Completamento linea tranviaria Riva Reno-Borgo Panigale | 73.853,336 | 2.309,078 | 28 | 36.151,982 | | | 36.151,982 |
| LAZIO | ROMA | | | | | | | |
| | Ferrovia Roma-Pantano: tratta Torrenova-Giglioli | 103.291,379 | 3.299,126 | 28 | 51.645,689 | | | 51.645,689 |
| **2 - Art. 1 L. 611/1996** | | | | | | | | |
| TOSCANA | FIRENZE | | | | | | | |
| | Linea tranviaria Piazza Beccaria- Peretola | 134.278,793 | 3.669,942 | 30 | 59.392,543 | | | 59.392,543 |
| | **TOTALE** | **1.124.223,374** | **18.666,297** | | **294.164,033** | **2.582,284** | **41.791,175** | **335.955,209** |
| **ART. 10 L. 211/1992** | | | | | | | | |
| LOMBARDIA | MILANO | | | | | | | |
| | Ferrovie Nord-Milano: tratta C.so Sempione-Bovisa | 132.212,966 | 9.736,761 | 8 | 64.557,112 | | | 64.557,112 |
| | **TOTALE** | **132.212,966** | **9.736,761** | | **64.557,112** | | | **64.557,112** |

99A6382

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione L. Ruggeri», in Milano

Con decreto ministeriale 25 giugno 1999, la «Fondazione L. Ruggeri», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

**99A6433**

### Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Scuola di pace - Don Tonino Bello», in Molfetta

Con decreto ministeriale 25 giugno 1999, l'associazione «Scuola di pace - Don Tonino Bello», con sede in Molfetta, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto, redatto l'8 aprile 1998, n. rep. 8552/2775, a rogito del notaio Antonella Trapanese.

**99A6434**

### Modificazioni allo statuto dell'associazione «Fides Onlus», in Leinì

Con decreto ministeriale del 25 giugno 1999 sono state approvate, ex art. 16 codice civile, le modifiche dello statuto dell'associazione «Fides Onlus», con sede in Leinì (Torino), deliberate dall'assemblea straordinaria del 28 maggio 1998, rep. n. 215130/31307, a rogito del notaio Enrico Lainati.

**99A6435**

### Modificazioni allo statuto dell'«Associazione amici di Don Bosco» - ONLUS, in Torino

Con decreto ministeriale 25 giugno 1999 sono state approvate, ex art. 16 del codice civile, le modifiche dello statuto dell'«Associazione amici di Don Bosco» - ONLUS, con sede in Torino, deliberate dall'assemblea straordinaria del 7 giugno 1998, rep. n. 476/262, a rogito del notaio Giulio Biino.

**99A6437**

### Modificazioni allo statuto dell'associazione «Don Luigi dell'Aravecchia» - ONLUS, in Vercelli

Con decreto ministeriale 25 giugno 1999 l'associazione «Don Luigi dell'Aravecchia» - ONLUS, con sede in Vercelli, è stata autorizzata ad apportare al proprio statuto le modifiche deliberate dall'assemblea straordinaria del 24 marzo 1999, rep. n. 66361/5221, a rogito del notaio Massimo Cortese.

**99A6439**

### Erezione in ente morale della «Fondazione promozione e solidarietà umana», in San Giuliano Milanese

Con decreto ministeriale del 7 luglio 1999 la «Fondazione promozione e solidarietà umana», con sede in San Giuliano Milanese (Milano), è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto, di cui all'atto pubblico del 21 giugno 1997, numero di repertorio 33319/9833, a rogito del dott. Francesco Lacchi, notaio in Milano.

**99A6436**

### Erezione in ente morale della fondazione «ACIMIT - Associazione costruttori italiani di macchinari per l'industria tessile», in Milano.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1999 la fondazione «ACIMIT - Associazione costruttori italiani di macchinari per l'industria tessile», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale con approvazione dello statuto di cui all'atto pubblico del 27 ottobre 1997, rep. n. 44573/12338, a rogito del dott. Franco Zito, notaio in Milano.

**99A6438**

### Concessione di attestato di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 19 febbraio 1999, è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose sottoindicate:

1) sig. Dante Potenti;
2) sig. Claudio Intoppa;
3) sig. Giuseppe Martinozzi;
4) sig. Giuseppe Ledda;
5) sig. Giuseppe Medaglioni.

10/11 luglio 1995 - Farnese. — «Con non comune altruismo, collaborava con le forze dell'ordine nelle difficili operazioni di ricerca, protrattesi per giorni anche nelle ore notturne, di due coniugi dispersi in un bosco impervio, fornendo un determinante contributo al loro ritrovamento».

**99A6440**

### Conferimento di onorificenza al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 giugno 1999, è stata conferita la medaglia d'oro al merito civile al comune di Acerra (Napoli) con la seguente motivazione:

«All'indomani dell'armistizio, oggetto di una spietata e sanguinosa reazione dell'occupante tedesco che aveva passato per le armi numerosi civile, tra cui anziani donne e fanciulli, e incendiato gran parte dell'abitato e delle infrastrutture, affrontava con fierezza le più dure sofferenze e intraprendeva, poi, con grande coraggio e generoso spirito di solidarietà, la difficile opera di ricostruzione». — Settembre-ottobre 1943 - Acerra (Napoli).

**99A6441**

### Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 1999, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile al maresciallo capo dei carabinieri Nicola Francesco Migliaccio con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con ferma determinazione e generoso sprezzo del pericolo, benché minacciato con una pistola, ingaggiava violenta colluttazione con due malviventi in procinto di perpetrare una rapina ad istituto di credito, costringendoli alla fuga. Postosi all'inseguimento, replicava con l'arma in dotazione alla proditoria azione di fuoco di uno dei malfattori, ferendoli entrambi e catturandone uno. Forniva poi determinati elementi per la cattura dell'altro rapinatore». — 9 settembre 1997 - Biella.

**99A6442**

# MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

## Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 29 luglio 1999*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,0680 |
| Yen giapponese | 123,18 |
| Dracma greca | 325,00 |
| Corona danese | 7,4438 |
| Corona svedese | 8,7880 |
| Sterlina | 0,66650 |
| Corona norvegese | 8,3537 |
| Corona ceca | 36,650 |
| Lira cipriota | 0,57894 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 253,34 |
| Zloty polacco | 4,0960 |
| Tallero sloveno | 197,4293 |
| Franco svizzero | 1,5979 |
| Dollaro canadese | 1,6114 |
| Dollaro australiano | 1,6455 |
| Dollaro neozelandese | 2,0242 |
| Rand sudafricano | 6,5906 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**99A6527**

# MINISTERO DELLA DIFESA

## Ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali in data 31 dicembre 1998, sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

*Croci d'oro*

Al mar. ord. Luciano Mancino, nato il 7 febbraio 1967 a Livorno, con la motivazione: «Sottufficiale paracadutista del centro sportivo Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipava a numerose competizioni di paracadutismo a livello mondiale ottenendo risultati di tutto rilievo tra cui spiccano i due record mondiali e il primo posto ottenuti alla IV coppa del mondo di «Canopy Formation» svoltasi negli U.S.A. Ha contribuito, unitamente agli altri componenti la squadra ad incrementare il prestigio dell'Esercito italiano a livello nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di spirito di sacrificio, tenacia, saldezza di carattere e dedizione». — Pisa, 21 ottobre 1997.

Al mar. ord. Massimo Piccini, nato il 1° agosto 1959 a Milano, con la motivazione: «Sottufficiale paracadutista del centro sportivo Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipava a numerose competizioni di paracadutismo a livello mondiale ottenendo risultati di tutto rilievo tra cui spiccano i due record mondiali e il primo posto ottenuti alla IV coppa del mondo di «Canopy Formation» svoltasi negli U.S.A. Ha contribuito, unitamente agli altri componenti la squadra ad incrementare il prestigio dell'Esercito italiano a livello nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di spirito di sacrificio, tenacia, saldezza di carattere e dedizione». — Pisa, 21 ottobre 1997.

Al mar. ord. Renato Tancredi, nato il 21 gennaio 1966 a Bari, con la motivazione: «Sottufficiale paracadutista del centro sportivo Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipava a numerose competizioni di paracadutismo a livello mondiale ottenendo risultati di tutto rilievo tra cui spiccano i due record mondiali e il primo posto ottenuti alla IV coppa del mondo di «Canopy Formation» svoltasi negli U.S.A. Ha contribuito, unitamente agli altri componenti la squadra ad incrementare il prestigio dell'Esercito italiano a livello nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di spirito di sacrificio, tenacia, saldezza di carattere e dedizione». — Pisa, 21 ottobre 1997.

Al mar. Stefano Busato, nato il 13 novembre 1965 a Schio (Vicenza), con la motivazione: «Sottufficiale paracadutista del centro sportivo Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipava a numerose competizioni di paracadutismo a livello mondiale ottenendo risultati di tutto rilievo tra cui spiccano i due record mondiali e il primo posto ottenuti alla IV coppa del mondo di «Canopy Formation» svoltasi negli U.S.A. Ha contribuito, unitamente agli altri componenti la squadra ad incrementare il prestigio dell'Esercito italiano a livello nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di spirito di sacrificio, tenacia, saldezza di carattere e dedizione». — Pisa, 21 ottobre 1997.

Al mar. Paolo Bevilacqua, nato il 2 agosto 1969 a Ferrara, con la motivazione: «Sottufficiale paracadutista del centro sportivo Esercito della scuola militare di paracadutismo, partecipava a numerose competizioni di paracadutismo a livello mondiale ottenendo risultati di tutto rilievo tra cui spiccano i due record mondiali e il primo posto ottenuti alla IV coppa del mondo di «Canopy Formation» svoltasi negli U.S.A. Ha contribuito, unitamente agli altri componenti la squadra ad incrementare il prestigio dell'Esercito italiano a livello nazionale ed internazionale. Chiaro esempio di spirito di sacrificio, tenacia, saldezza di carattere e dedizione». — Pisa, 21 ottobre 1997.

**99A6444**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Iscrizione della The American School of the Hague di Wassenaar - Nederland, nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale.

Con decreto ministeriale 7 luglio 1999 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica: The American School of the Hague di Wassenaar - Nederland.

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A)* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

**99A6443**

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Accertamento dei presupposti per il trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti della ditta S.r.l. Gruppo oleario italiano, in Taranto.

Con decreto ministeriale n. 26512 del 17 giugno 1999, sono accertati i presupposi di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 22 gennaio 1999 al 21 luglio 1999, della ditta S.r.l. Gruppo oleario italiano, con sede in Taranto e unità di Taranto.

**99A6411**

## Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Il Sole 24 ore, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale n. 26533 del 21 giugno 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 16 giugno 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Il Sole 24 ore con sede in Milano unità di Milano, per un massimo di 85 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 1999.

**99A6410**

# UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO

## Vacanza di un posto di ricercatore da coprire mediante trasferimento presso la facoltà di psicologia

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alle «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché per i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e, viste le delibere del comitato amministrativo dell'8 gennaio 1999 e del comitato ordinatore del 4 gennaio 1999, si comunica che presso la facoltà di psicologia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele è vacante un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

M11E «Psicologia clinica» posti n. 1.

L'impegno scientifico è il seguente: il candidato deve possedere una competenza nell'ambito della metodologia di ricerca applicata alla psicologia clinica, con particolare riferimento agli argomenti della validazione di costrutti e di strumenti diagnostici nel campo della personalità e dei disturbi della personalità.

L'impegno didattico è il seguente: il candidato dovrà svolgere attività didattica nell'ambito delle metodiche di ricerca applicata alla psicologia clinica.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande è pari a cinque.

Possono partecipare all'espletamento della procedura di valutazione comparativa mediante trasferimento i ricercatori inquadrati nei settori scientifico-disciplinari oggetto del presente avviso, appartenenti ad università statali o ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato. I candidati dovranno aver prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera nonché ogni ulteriore atto o documento utile ai fini della valutazione comparativa, dovranno essere indirizzate al Presidente del comitato ordinatore della facoltà di psicologia dell'Università Vita-Salute S. Raffaele e trasmesse all'ufficio affari generali - via Olgettina, 58 - 20132 Milano (direttamente, a mezzo fax o a mezzo posta) entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale* (fax n. 02/26433803).

Alle domande nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'Università di provenienza, dovranno essere allegati:

1) *curriculum* della propria attività scientifica e professionale;

2) un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

3) le pubblicazioni (entro il numero massimo sopra indicato) ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo della pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'art. 1, del decreto legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660.

Ai fini della valutazione comparativa dei candidati, il comitato ordinatore della facoltà deve prendere in considerazione tutti i titoli degli aspiranti al trasferimento.

Il comitato ordinatore della facoltà valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento al *curriculum* scientifico complessivo, ai titoli espressamente dichiarati, alle pubblicazioni e ai lavori presentati.

Per valutare le pubblicazioni scientifiche si tengono in considerazione i seguenti criteri:

*a)* originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

*b)* congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandito il concorso;

*c)* apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;

*d)* rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffiisione all'interno della comunità scientifica;

*e)* continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare.

Per i fini di cui sopra è possibile fare ricorso a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

Costituiscono, in ogni caso, titoli, se dichiarati, da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

*a)* l'attività didattica svolta in corsi ufficiali delle università;

*b)* i servizi prestati nelle università e negli enti di ricerca italiani e stranieri;

*c)* altre attività accademiche istituzionali;

*d)* l'attività in campo clinico, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;

*e)* l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

*f)* il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

Sono comunque valutati tra i titoli dichiarati, oltre a quelli sopra elencati, anche i seguenti:

*a)* i titoli di dottore di ricerca;

*b)* la fruizione di assegni di ricerca;

*c)* la partecipazione a programmi di ricerca;

*d)* la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del comitato amministrativo su proposta del comitato ordinatore. Il trasferimento è disposto a decorrere dal primo novembre dell'anno accademico di competenza.

Superato il termine il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo.

Il decreto rettorale di nomina è notificato a tutti i candidati entro venti giorni dall'emanazione.

Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di trasferimento, il vincitore dovrà dimostrare il possesso dei titoli dichiarati all'atto della domanda anche attraverso dichiarazioni di cui all'art. 2 della legge 15/1968 e art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 e/o art. 4 della legge n. 15/1968 e art. 2 decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio affari generali e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione comparativa ai fini del trasferimento.

Per quanto non previsto dal presente bando si applica quanto previsto dalla normativa vigente e dal regolamento recante: «modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonché i trasferimenti e la mobilità interna» dell'Università Vita-Salute S. Raffaele che può essere consultato presso l'ufficio affari generali - via Olgettina, 58 - 20132 Milano.

**99A6457**

## REGIONE PUGLIA

### Variante al piano regolatore generale del comune di Orta Nova

La giunta della regione Puglia, con atto n. 952 del 7 luglio 1999 (esecutivo a norma di legge), ha approvato per le considerazioni e per le precisazioni esposte nella stessa deliberazione la variante al piano regolatore generale di Orta Nova (Foggia) concernente l'ampliamento del cimitero comunale.

**99A6445**

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.